




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Raccolta delle
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
Testi vigenti

Servizio studi

XVII Legislatura
Giugno 2020

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel. 091 705-4752/4718 – fax 091 705-4333
mail: serviziostudi@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

Statuto speciale della Regione siciliana, art. 43	7
D.Lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204	7
Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie.....	
D.Lgs.C.P.S. 10 maggio 1947, n. 307.....	10
Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana.....	
D.Lgs.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 942.....	11
Norme relative all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione siciliana	
D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 141	13
Attribuzioni della Corte di appello di Palermo in materia di usi civici.....	
D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142.....	13
Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana.	
D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507.....	13
Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana	
D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654.....	15
Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato	
D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655	19
Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana	
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 789	23
Esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	
D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.....	25
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio.	
D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878	27
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche. ...	
D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133	30
Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio.....	
D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138	34
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.	
D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.....	36
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.....	
D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510	41
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera.....	
D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977	42
Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali.	
D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111.....	45
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.	

D.P.R. 5 agosto 1961, n. 784.....	46
Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana	
D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825.....	47
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio.....	
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074	48
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.....	
D.P.R. 4 giugno 1969, n. 488	53
Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato.....	
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635.....	54
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche.....	
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636.....	56
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.....	
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637.....	59
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti	
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640.....	61
Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo.....	
D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913.....	62
Norme di attuazione dello statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima...	
D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683	63
Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 , recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche	
D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684	64
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo	
D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204	65
Modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.....	
D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76	66
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.....	
D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143	68
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale.....	
D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218	70
Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.	
D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.....	71

	Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 , recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.....	
D.P.R. 29 gennaio 1982, n. 125	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana per l'attribuzione al presidente della regione, nell'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative di competenza regionale, della adozione dei provvedimenti demandati al Capo dello Stato ..	72
D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245	Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di trasferimento delle competenze del patrimonio e del personale degli enti pubblici soppressi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..	73
D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246	Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.	73
D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256	Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111 , recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.....	77
D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50	Norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di passaggio di personale dallo Stato e dagli enti alla regione Sicilia.....	78
D.Lgs. 29 gennaio 1997, n. 26	Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private.	78
D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.	79
D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti.....	80
D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 143	Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali.	82
D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373	Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.....	83
D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 35	Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.....	90
D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 125	Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria.	91
D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241		92

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze	92
D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 140	93
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche.....	
D.Lgs. 2 agosto 2010, n. 153	93
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.....	
D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 265	94
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.	94
D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 266	100
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento, alla Regione, del Castello della Colombaia di Trapani.	
D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205	101
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.	
D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 222	103
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.....	
D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251	108
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria».	
D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16	109
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria».	
D.Lgs. 24 luglio 2019, n. 70	110
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.....	
D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158	111
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.....	

Statuto speciale della Regione siciliana, art. 43

Art. 43

1. Una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

D.Lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204

Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 1947, n. 89.

(2) Ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561.

TITOLO I

Degli organi della Regione

Sezione I – Disposizioni relative all'Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale, per la prima adunanza, è convocata dall'Alto Commissario per la Sicilia entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi ai deputati, a domicilio, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato negli stessi termini nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

L'invito deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

Per le successive adunanze l'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità previste dai comma precedenti.

2. La presidenza provvisoria dell'Assemblea, nella prima adunanza, è assunta dal deputato più anziano di età.

I due deputati più giovani, fra i presenti funzionano da segretari.

3. L'Assemblea nella prima adunanza procederà:

a) alla convalida della elezione dei propri componenti;

b) alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con la elezione del presidente, dei due vicepresidenti, di tre segretari e di tre questori.

4. Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il proprio regolamento interno, saranno applicate le norme vigenti per l'Assemblea costituente per:

a) la convalida degli eletti, l'elezione dei componenti l'ufficio definitivo di presidenza e delle Commissioni permanenti;

b) le adunanze, le discussioni, le deliberazioni e votazioni;

c) le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni.

5. Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il regolamento previsto dall'articolo precedente, l'ordinamento dei propri uffici ed il regolamento per il personale dipendente:

a) il personale per il funzionamento degli uffici stessi è scelto dal Presidente tra i funzionari in servizio presso gli uffici della Regione;

b) ogni Commissione permanente è costituita da cinque deputati ed elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario;

c) il numero e la competenza delle Commissioni saranno stabiliti dall'ufficio di presidenza. Si dovranno, però, in ogni caso costituire una Commissione per la convalida dei deputati eletti e una Commissione per il regolamento interno.

6. La formula del giuramento che i deputati prestano nell'Assemblea prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, è la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana».

7. I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea per la elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono nominati dalle stesse Commissioni di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli ordini professionali.

I membri predetti devono essere designati, ai fini della nomina, dagli organi ed enti ai quali appartengono.

I rappresentanti degli organi tecnici regionali sono nominati dalle Commissioni, allo stesso scopo previsto dal comma precedente, fra i tecnici dipendenti dagli uffici regionali e fra i professori delle Facoltà universitarie della Regione.

I rappresentanti previsti nei comma precedenti hanno voto consultivo.

Il trattamento ad essi dovuto sarà determinato dall'Assemblea regionale.

Sezione II – Disposizioni relative al Presidente regionale ed alla Giunta regionale

8. Costituito l'ufficio definitivo di presidenza ai sensi del precedente art. 3, l'Assemblea procederà, a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente regionale, di otto assessori effettivi e di quattro supplenti.

9. La elezione del Presidente regionale è fatta a maggioranza assoluta di voti, e non è valida se alla votazione non sono intervenuti i due terzi dei deputati assegnati alla Regione.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta predetta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

10. Le elezioni degli assessori effettivi e supplenti avranno luogo con votazioni distinte, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei deputati assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Dopo due votazioni consecutive si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed a parità di voti rimane eletto il più anziano di età.

11. La Giunta regionale delibera a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di altri impedimenti (3).

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 agosto 1948, n. 38, pubblicata in Gazz. Uff. Reg. sic. 13 agosto 1948, n. 33.

TITOLO II

Norme giuridiche emanate dall'Assemblea e dal Governo regionale

Sezione I – Disposizioni relative alla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti

12. Per la promulgazione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale sarà usata la seguente formula:

«Regione Siciliana»

«L'Assemblea regionale ha approvato»

«Il Presidente regionale promulga»

Al testo della legge seguirà la formula finale:

«La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

13. I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

Per la promulgazione dei regolamenti sarà usata la seguente formula finale che seguirà al testo del provvedimento:

«Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

14. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, oltre che pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, debbono essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per la pubblicazione predetta, alle leggi e ai regolamenti della Regione sarà fatto lo stesso trattamento prescritto per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

Sezione II – Disposizioni relative alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

15. La pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana si farà alla fine di ogni settimana, ed in via eccezionale quando occorre.

La Gazzetta sarà divisa in tre parti:

nella prima saranno pubblicate tutte le leggi della Regione e i decreti del Governo regionale, nonché tutte le normali e le circolari esplicative dei provvedimenti del Governo regionale;

nella seconda saranno pubblicati gli annunci e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati, gli annunci e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

nella terza saranno pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione dei Fogli degli annunci legali delle province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I Fogli degli annunci legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dalla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

16. La direzione, l'amministrazione e la redazione della Gazzetta sono affidate ad un ufficio dell'Amministrazione regionale.

Per le inserzioni, gli abbonamenti e per quant'altro non previsto dal presente decreto saranno applicate, in quanto possibile, le norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Disposizione finale

17. Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quando non sarà altrimenti disposto dalle leggi regionali.

D.Lgs.C.P.S. 10 maggio 1947, n. 307

Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 1947, n. 109.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 30, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo 1

Il Commissario dello Stato previsto dall'art. 27 dello Statuto della Regione siciliana risiede a Palermo.

Articolo 2

Il Commissario è scelto tra funzionari dello Stato, anche a riposo, di grado non inferiore al 4° ed è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Articolo 3

Al Commissario spetta, per la durata della carica, il trattamento del grado 3°, nonché una indennità per spese di rappresentanza, la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro.

Articolo 4

Per il funzionamento del proprio ufficio il Commissario si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

La composizione dell'ufficio ed il numero del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro.

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.Lgs.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 942

Norme relative all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione siciliana

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1947, n. 222.

(2) Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.

1. Nella prima attuazione dello Statuto della Regione siciliana i membri dell'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto anzidetto da nominarsi dalle Assemblee legislative dello Stato sono nominati dall'Assemblea Costituente.

Essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri da parte delle Assemblee legislative che saranno elette a norma della nuova Costituzione.

2. Le nomine dei membri dell'Alta Corte sono comunicate rispettivamente dal Presidente dell'Assemblea Costituente e dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, non oltre dieci giorni dall'ultima comunicazione, convoca i membri effettivi per l'elezione del Presidente e del Procuratore generale dell'Alta Corte a norma dell'art. 24, comma secondo, dello Statuto della Regione.

L'elezione del Presidente e del Procuratore generale ha luogo con l'intervento di tutti i membri effettivi ed a maggioranza assoluta di voti. La riunione è presieduta dal membro più anziano di età; ha le funzioni di segretario il membro più giovane.

I risultati dell'elezione con il relativo processo verbale sono comunicati al Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, constatata la regolarità delle operazioni, dichiara con suo decreto costituita l'Alta Corte.

Copia del decreto è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente regionale, che ne dispongono la pubblicazione rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed in quella della Regione.

3. L'impugnazione delle leggi previste nella lettera a) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare al Presidente regionale nel termine stabilito dall'art. 28 dello Statuto anzidetto.

L'impugnazione delle leggi e dei regolamenti previsti nella lettera b) dell'art. 25 dello Statuto della Regione si propone con atto da comunicare, entro il termine stabilito dall'art. 30 dello Statuto medesimo, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impugnazione sia proposta dal Commissario dello Stato, l'atto deve essere comunicato, entro lo stesso termine, anche al Presidente regionale.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini indicati nei comma precedenti, l'atto di impugnazione deve essere depositato, sotto pena di improcedibilità, nella cancelleria dell'Alta Corte insieme alla prova delle avvenute comunicazioni e alla copia del provvedimento impugnato. Possono essere presentate dalle parti memorie illustrative.

4. Avvenuto il deposito prescritto dall'art. 3, terzo comma, il Presidente dell'Alta Corte fissa l'udienza non oltre venti giorni dall'eseguito deposito e nomina il relatore. Dell'udienza è dato avviso dalla cancelleria alle parti almeno cinque giorni prima, anche telegraficamente. All'udienza qualora il Commissario dello Stato e il Presidente regionale ritengano di intervenire, non hanno bisogno di assistenza di avvocati.

5. Appena l'Alta Corte ha deliberato sull'impugnazione, la cancelleria comunica, anche telegraficamente, al Presidente regionale il tenore della deliberazione, all'effetto indicato nell'art. 29, comma secondo, dello Statuto della Regione.

6. Le impugnazioni e gli atti dei relativi procedimenti sono esenti da ogni tassa.

7. Per ciò che non è previsto dagli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura civile sul ricorso per cassazione.

8. L'Alta Corte ha sede in Roma presso la Corte di cassazione. Il servizio di cancelleria è disimpegnato dalla cancelleria della stessa Corte di cassazione.

9. Le spese per il funzionamento dell'Alta Corte sono anticipate dallo Stato e gravano per metà sul bilancio dello Stato e per metà su quello della Regione.

10. Salvo il diritto dello Stato e della Regione di impugnare rispettivamente le leggi regionali e le leggi ed i regolamenti dello Stato, emanati anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto che dichiara costituita l'Alta Corte, dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini previsti dall'art. 3, terzo comma, e dall'art. 4, primo comma, del presente decreto, nonché il termine di trenta giorni di cui all'art. 29, comma secondo, dello Statuto della Regione siciliana.

11. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 141

Attribuzioni della Corte di appello di Palermo in materia di usi civici

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1948, n. 68.

(2) L'articolo unico del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 3 della L. 10 luglio 1930, n. 1078.

Articolo unico. – Le attribuzioni della Corte di appello di Roma in materia di usi civici sono devolute, per il territorio della Regione siciliana, alla prima Sezione della Corte di appello di Palermo.

Resta salva la competenza della Corte di appello di Roma per i giudizi in corso presso la Corte medesima alla data di entrata in vigore del presente decreto.

D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142

Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1948, n. 68.

(commento di giurisprudenza)

1. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana.

Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con RR.DD. 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612 (2), e successive modificazioni, nonché gli artt. 25 e 144 del codice di procedura civile.

Le disposizioni del comma precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

(2) Riportati ai nn. I e II.

2. Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Regione potrà tuttavia avvalersi per tali procedimenti del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507

Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 1948, n. 119.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 11, D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e all'art. 1, L. 24 dicembre 1969, n. 975.

(3) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

1. La disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana è regolata dalle norme che seguono.

2. La Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua spettanza.

A tale effetto sono considerate di spettanza della Regione le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 e di cui al decreto del Presidente regionale 5 luglio 1947, n. 14.

3. Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della Regione, al pagamento delle spese relative.

La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale.

Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa iscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo.

4. Il regolamento dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione verrà effettuato mediante compensazione fra le entrate di spettanza della Regione e le spese per essa sostenute dallo Stato, con accreditamento della eventuale differenza alla parte cui spetta, salvo conguaglio finale.

5. Continuano ad essere pagate sul bilancio dello Stato le spese già autorizzate per opere pubbliche e per bonifiche e di miglioramento fondiario in Sicilia, comprese le revisioni dei prezzi previste dalla legge.

6. Le attribuzioni demandate al Presidente regionale in virtù del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 567, sono estese alle operazioni di stralcio della contabilità speciale, già intestata all'Alto Commissariato per la Sicilia.

7. Tutte le disposizioni del presente decreto lasciano salvo ed impregiudicato quanto potrà essere statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

8. Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa.

9. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

10. Il presente decreto, che ha effetto dal 1° giugno 1947, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654

Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 1948, n. 135.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

(commento di giurisprudenza)

1. [È istituito, con sede in Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il Consiglio esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle Sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana] (3).

(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

(commento di giurisprudenza)

2. [Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio è assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Ne sono membri in sede consultiva:

- a) due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;
- b) un prefetto della Repubblica;
- c) quattro esperti dei problemi della regione.

Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) è nominato un supplente.

Ne sono membri in sede giurisdizionale:

- a) quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;
- b) quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle università o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma è interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.

Il collegio giudicante è composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati alla lettera b) del quarto comma.

In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere di Stato più anziano assegnato al collegio.

I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonché i giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale (4) (5)] (6).

(4) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Gazz. Uff. 24 maggio 1978, n. 142). Gli artt. 3 e 4 dello stesso D.P.R. hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 3. I membri designati dalla giunta regionale, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro ufficio fino alla data della nomina dei successori.

Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-20 giugno 2002, n. 261 (Gazz. Uff. 26 giugno 2002, n. 25, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 nel testo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

(6) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

(commento di giurisprudenza)

3. [La nomina del Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente regionale.

I membri designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento, e non possono essere confermati. Essi, tuttavia, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori (7).

I magistrati del Consiglio di Stato ed il prefetto componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo. I primi sono collocati in tale posizione in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato (8)] (9).

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Gazz. Uff. 24 maggio 1978, n. 142). Gli artt. 3 e 4 dello stesso D.P.R. hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 3. I membri designati dalla giunta regionale, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro ufficio fino alla data della nomina dei successori.

Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204 (Gazz. Uff. 24 maggio 1978, n. 142). Gli artt. 3 e 4 dello stesso D.P.R. hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 3. I membri designati dalla giunta regionale, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro ufficio fino alla data della nomina dei successori.

Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

(9) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

4. [Il Consiglio è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale. Gli atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato, qualora siano emanati dall'Amministrazione regionale, sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Quando il parere riguarda materie che incidono notevolmente sugli interessi generali dello Stato, o su quelli di altre Regioni, il Consiglio può deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato. In tal caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia amministrativa e con l'intervento dei magistrati che ne fanno parte. Il parere previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23 dello Statuto della Regione siciliana è dato dal Consiglio di giustizia amministrativa con l'intervento dei suoi componenti in sede consultiva e in sede giurisdizionale. Per la validità dell'Adunanza è richiesta la presenza di almeno nove componenti] (10).

(10) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

(commento di giurisprudenza)

5. [Il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni in grado di appello attribuite al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sulle decisioni delle Giunte provinciali amministrative o degli organi di giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad esse sostituiti.

Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorità amministrative dello Stato, e che non siano pronunciate in grado di appello, è ammesso ricorso all'Adunanza plenaria, delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione osservando, in quanto applicabili, le norme delle leggi sul Consiglio di Stato.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato o dia luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del procedimento, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tal caso all'Adunanza plenaria partecipano due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa.

All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma precedente, è altresì, devoluta la cognizione dei conflitti di competenza tra il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato] (11).

(11) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

6. [L'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa è costituito di funzionari scelti tra il personale addetto alla segreteria del Consiglio di Stato e tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici e di grado da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il governo regionale.

La nomina è fatta con decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato è assegnato all'ufficio di segreteria nella posizione di comando (12)] (13).

(12) Vedi il D.P.C.M. 31 ottobre 1949.

(13) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

7. [Per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato] (14).

(14) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

8. [Le spese per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa sono a carico dello Stato, salvo quelle relative al trattamento economico dei membri del Consiglio e del personale designati dalla Regione, nonché tutte le spese per i locali e la loro manutenzione, che sono a carico della Regione stessa (15).

Le spese a carico dello Stato graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio] (16).

(15) Sul trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il D.Lgs.P.Reg. 31 marzo 1952, n. 8, ha così disposto:

«Art. 1. L'indennità mensile spettante ai membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nominati su designazione della Giunta regionale è determinata in misura pari alla metà dello stipendio iniziale netto dei consiglieri di Stato.

Art. 2. La misura dell'indennità di presenza, prevista dall'art. 2 del D.Lgs.P.Reg. 11 maggio 1950, n. 9, è fissata in L. 3500 per il presidente, in L. 3000 per i componenti ed in L. 1500 per il segretario.

Art. 3. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto a decorrere dal 1° novembre 1950.

Art. 4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto legislativo si fa fronte utilizzando parte della disponibilità di cui al capitolo n. 280 dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

L'assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti.

Art. 5. Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952 n. 1.

Art. 6. Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione».

(16) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

9. [Il Consiglio di giustizia amministrativa inizierà il suo funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

I ricorsi presentati al Consiglio di Stato, per i quali alla data predetta sia già stato emesso il decreto di fissazione d'udienza, saranno decisi dal Consiglio medesimo] (17).

(17) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655

Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 1948, n. 135.

(2) Ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561.

(3) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

1. 1. Sono istituite per la regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale e una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti.

2. La composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia (4).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 6, dello stesso decreto.

(commento di giurisprudenza)

2. 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:

a) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie (5);

b) verifica altresì il rendiconto generale della regione.

2. La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando

comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo (6).

(5) Numero così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, a decorrere dal 27 dicembre 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 158/2019.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

(commento di giurisprudenza)

3. Sono attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 :

- 1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione;
- 2) i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa;
- 3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione, qualora la Regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione (7);
- 4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e riguardanti i Comuni, le Province, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella Regione.

[Contro le decisioni della Sezione giurisdizionale indicate nei nn. 1 e 2 del primo comma, è ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico] (8).

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988, n. 270 (Gazz. Uff. 16 marzo 1988, n. 11 - Serie speciale), ha dichiarato:

a) l'illegittimità dell'art. 3, n. 3 del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti;

b) in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra, nonché di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti.

(8) Comma abrogato dall'art. 1, comma 5-quater, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, inserito con l'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, come integrato dalla relativa legge di conversione. Il secondo comma dell'art. 3 e il secondo comma dell'art. 4, sono stati nuovamente abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

(commento di giurisprudenza)

4. Sono altresì attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale:

1) i giudizi sui conti dei tesoriери e degli altri agenti contabili incaricati nel territorio della Regione della gestione di danaro, valori e materie di proprietà dello Stato;

2) i giudizi di responsabilità a carico di funzionari, impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali, quando l'evento produttivo del danno allo Stato si sia verificato nel territorio della Regione.

[Resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del predetto testo unico, per i giudizi di appello nelle materie indicate nel precedente comma] (9).

(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 5-quater, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, inserito con l'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, come integrato dalla relativa legge di conversione. Il secondo comma dell'art. 3 e il secondo comma dell'art. 4, sono stati nuovamente abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

4-bis. 1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale è ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1 (10).

(10) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

5. Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesoriери ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

6. I poteri attribuiti alle Sezioni riunite della Corte dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono devoluti alle Sezioni regionali riunite, le quali, ove non riconoscano cessata la causa del rifiuto, ordinano la registrazione degli atti o decreti presentati e vi appongono il visto con riserva (11). Il rifiuto di registrazione è assoluto e annulla il provvedimento nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 25 del testo unico predetto.

L'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, viene comunicato ogni quindici giorni direttamente all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale (12).

Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformità degli artt. 40 e 41 del citato testo unico. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse al Presidente della Regione, che ne cura la presentazione all'Assemblea regionale.

Per gli atti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2, resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, a norma dell'articolo 25 del testo unico predetto.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 19 dicembre 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, dell'art. 6, primo comma, primo periodo e dell'art. 6, secondo comma, del presente decreto.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 19 dicembre 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, dell'art. 6, primo comma, primo periodo e dell'art. 6, secondo comma, del presente decreto.

(commento di giurisprudenza)

7. Il numero dei votanti non può essere minore di tre per ciascuna Sezione regionale e di cinque per le Sezioni regionali riunite, dei quali non più di un primo referendario o referendario per ciascuna Sezione semplice e di due primi referendari o referendari per le Sezioni riunite.

(commento di giurisprudenza)

8. Il presidente della Corte coordina l'attività della Sezione regionale di controllo con quella della Sezione di controllo centrale.

9. ... (13).

(13) Abrogato dall'art. 4, L. 21 marzo 1953, n. 161.

10. I provvedimenti di destinazione dei magistrati alle Sezioni regionali sono adottati previa intesa con il Governo regionale.

L'assegnazione dei magistrati ha luogo con il loro consenso.

Per esigenze di servizio può disporsi l'applicazione dei magistrati alle Sezioni regionali per durata non superiore ad un anno. L'applicazione non può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente.

I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni (14).

(14) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

11. Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.

Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana è anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti (15).

(15) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

12. Le Sezioni regionali inizieranno il loro funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi nelle materie attribuite alla competenza della Sezione giurisdizionale a norma degli artt. 3, n. 4, e 4, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le Sezioni centrali del contenzioso contabile, sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione regionale, salvo che non sia stata emessa pronunzia interlocutoria.

Fino a quando la Sezione di controllo non comincerà a funzionare, le attribuzioni di controllo saranno esercitate dalla Delegazione attualmente esistente in Sicilia (16).

(16) Delegazione prevista dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia modificata dalla L. 8 febbraio 1971, n. 78 (Gazz. Uff. 26 marzo 1971, n. 76) ed istituita con D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 414.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 789

Esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1948, n. 148 e ratificato dalla L. 28 dicembre 1952, n. 4437.

(2) Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste nel territorio della regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettere a), b), c), e) e l) dello statuto della regione siciliana.

Rientrano nelle attribuzioni di cui al precedente comma quelle concernenti la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, nonché l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati, già esercitati dall'amministrazione statale in Sicilia, che non siano attribuiti all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo in seno alla Comunità economica europea.

Sono altresì esercitate dall'amministrazione regionale:

1) le funzioni tecnico-amministrative già svolte in Sicilia dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;

2) le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i relativi servizi e controlli.

I servizi e controlli sui carburanti agricoli a prezzo agevolato di competenza del Ministero delle finanze sono esercitati dall'amministrazione regionale in applicazione del primo comma, seconda parte, dell'articolo 20 dello statuto della regione siciliana.

La qualifica di utente di motore agricolo, è conferita dalla regione che provvede anche alla disciplina amministrativa del settore.

Ferme restando le competenze degli uffici tecnici imposte di fabbricazione le funzioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1825, e successive modificazioni, sono esercitate dalla regione siciliana nell'ambito del proprio territorio (3).

(3) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).

2. Per l'adempimento delle funzioni di cui all'art. 1:

a) gli attuali uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono organi dell'Amministrazione regionale.

Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di alimentazione, nonché gli uffici del Commissariato generale

anticoccidico e per la lotta contro il malsecco esistenti in Sicilia e gli uffici dell'Ente utenti motori agricoli (U.M.A.) (4).

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti alle sedi degli uffici stessi, agli immobili in proprietà e ai relativi arredamenti (5).

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatto constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò espressamente delegati rispettivamente dalla regione e dalle amministrazioni interessate (6).

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale anche del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con i precedenti comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione (7).

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della L. 9 ottobre 1971, n. 825 (8).

Al personale trasferito alla regione a norma dei comma precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio (9).

In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedenti i ruoli organici statali vengono contestualmente ridotti con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo (10).

La regione si avvale del personale in servizio presso gli uffici dell'Ente utenti motori agricoli alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e assunto ai sensi del R.D. 26 luglio 1935, n. 1534, e successive modifiche (11).

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale, fatto salvo comunque il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza (12).

L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione (13);

b) la vigilanza e la tutela spettanti al predetto Ministero sugli enti ed istituti compresi quelli consorziali esistenti nella Regione, salvo quanto disposto nel comma seguente, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale e interregionale operanti in agricoltura; tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti ed organismi esistenti e operanti in Sicilia l'amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato (14).

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'Amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione (15).

(4) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*

(5) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*

- (6) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*
- (7) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*
- (8) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*
- (9) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*
- (10) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*
- (11) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*
- (12) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*
- (13) *Disposizione aggiunta alla lettera a) dall'art. 2, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134).*
- (14) *Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 marzo 1981, n. 134).*
- (15) *Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 (Gazz. Uff. 18 marzo 1981, n. 134).*

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in servizio presso la Regione, compreso quello proveniente dall'Alto Commissariato per la Sicilia, e presso gli uffici di cui all'art. 2, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

4. Nulla è innovato alle disposizioni del decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507 (16), concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

(16) *Vedi ora D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.*

D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 1950, n. 118.

1. Le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio, sono esercitate, nel territorio della Regione siciliana, dalla Amministrazione regionale a norma e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 .

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie di cui agli articoli 14, lettere d), e), h) e 17 lettera e), dello Statuto, gli uffici periferici del Ministero

dell'industria e commercio esistenti nel territorio della Regione passano alle dipendenze della stessa e fanno parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

La disposizione ha effetto dal 3 luglio 1947.

(commento di giurisprudenza)

3. La vigilanza e la tutela sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura e su tutti gli altri enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, esistenti nel territorio della Regione, sono svolte dall'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio.

Il Governo della Regione sarà rappresentato negli organi collegiali del Ministero dell'industria e del commercio che provvedono sul piano nazionale nelle materie di competenza di quest'ultimo.

(commento di giurisprudenza)

4. L'Assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano rischi entro i limiti territoriali della Regione.

Per quanto concerne le assicurazioni sulla vita e quelle individuali sugli infortuni, l'Assessorato esercita le attribuzioni del Ministero previa intesa con quest'ultimo, sentita la Commissione consultiva istituita con decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349.

Un rappresentante del Governo della Regione farà parte della predetta Commissione consultiva.

Norme transitorie e finali

5. Per quanto concerne gli enti pubblici istituiti dallo Stato attualmente esistenti, che svolgono nel territorio della Regione attività di competenza della stessa a termini dello Statuto, il Governo della Regione, sino a quando questa, a norma e nei limiti dell'art. 14 dello Statuto anzidetto, non avrà direttamente provveduto, sarà rappresentato nei consigli di amministrazione e negli organi direttivi e di controllo degli enti medesimi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno attuate le modificazioni necessarie per l'applicazione della disposizione contenuta nel precedente comma.

6. Fino a quando non saranno emanate le norme sul passaggio del personale statale nei ruoli regionali, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, in servizio presso la Regione e presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 (2), concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, l'onere relativo al personale anzidetto passa direttamente a carico del bilancio della Regione.

(2) Vedi ora D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

7. L'Assessorato regionale esercita, nei confronti del personale indicato nell'art. 6, le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio, salvi i casi in cui in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione o della Commissione di disciplina.

I relativi provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio sono comunicati all'Assessorato regionale; quelli dell'Assessorato regionale sono comunicati al Ministero.

I provvedimenti di trasferimento del personale da sedi della Regione a sedi del rimanente territorio dello Stato, e viceversa, sono disposti dal Ministro, previa intesa con l'Assessore regionale.

D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 1950, numero 260.

1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in relazione all'art. 14, lettere f), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.

Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda le infrastrutture militari.

Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo art. 3, l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare sarà determinato sentita la regione siciliana (2).

(2) *Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.*

(commento di giurisprudenza)

2. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa:

- 1) gli uffici e le sezioni del provveditorato alle opere pubbliche, che esercitano funzioni nelle materie attribuite alla regione in forza del presente decreto;
- 2) gli uffici del genio civile a competenza generale, con esclusione delle sezioni, anche se autonome, che esercitano le funzioni rimaste di competenza statale;
- 3) la sezione autonoma del genio civile di Palermo per il servizio idrografico. Tale servizio deve essere disimpegnato anche per conto dello Stato e secondo le direttive dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici e dell'amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

La regione continua ad avvalersi del personale di cui alle leggi regionali 24 marzo 1975, numero 10, 6 giugno 1975, n. 43, 16 agosto 1975, n. 54, 21 febbraio 1976, n. 2.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.

È fatta salva, altresì, ogni determinazione relativa ai rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 18, terz'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (3).

(3) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

(commento di giurisprudenza)

3. Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto:

- a) costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;
- b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane;
- c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, 1^a classe;
- d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;
- e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
- f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
- g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale (4);
- h) [le grandi derivazioni di acque pubbliche] (5);
- i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;
- l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4^a e 5^a categoria;
- m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.

Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali (6).

Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali (7).

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 140 (Gazz. Uff. 4 settembre 2007, n. 205).

(5) Lettera soppressa dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 agosto 2010, n. 153.

(6) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 140 (Gazz. Uff. 4 settembre 2007, n. 205).

4. Per le opere dichiarate di prevalente interesse nazionale, si osserva la legislazione dello Stato circa l'onere finanziario, anche per quanto riguarda l'eventuale sua ripartizione fra lo Stato stesso ed altri enti pubblici, compresi gli enti locali e i privati.

(commento di giurisprudenza)

5. La regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata.

Restano salve le competenze del Ministero della difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne la erogazione di mutui da parte di istituti pubblici non aventi carattere regionale per il finanziamento di opere pubbliche (8).

(8) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

(commento di giurisprudenza)

6. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia nelle materie di cui al presente decreto.

L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia le funzioni amministrative di cui all'articolo 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato (9).

(9) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

7. [Per le opere di interesse regionale, fino a quando la Regione non avrà diversamente provveduto, il Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche svolge nel territorio regionale le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici] (10).

(10) Gli artt. 7, 10 secondo e terzo comma e 11 sono stati abrogati dall'art. 8, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

8. Il riscontro degli atti relativi agli impegni e dei titoli di spesa di competenza statale resta affidato, con l'osservanza delle vigenti norme sulla contabilità di Stato e delle leggi speciali, all'Ufficio di ragioneria presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

9. Un rappresentante della Regione farà parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nei casi in cui si trattino affari che interessino la Regione.

10. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici in servizio presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

[Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su richiesta dell'Amministrazione regionale, può essere destinato a prestare servizio presso la Regione, personale dei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici nella posizione di comando, ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (11), e successive disposizioni] (12).

[I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale statale comandato a prestare servizio presso la Regione sono comunicati anche all'Amministrazione regionale] (13).

(11) Vedi, ora, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

(12) Gli artt. 7, 10 secondo e terzo comma e 11 sono stati abrogati dall'art. 8, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

(13) Gli artt. 7, 10 secondo e terzo comma e 11 sono stati abrogati dall'art. 8, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

11. [Salvo quanto è disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 (14), la Regione fino a quando si avvarrà degli uffici statali di cui all'art. 2, verserà annualmente allo Stato una quota delle spese al lordo da esso sostenute per stipendi ed altre competenze al personale degli uffici suddetti, nonché per il funzionamento dei medesimi.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, previa intesa con l'Amministrazione regionale, detta quota sarà determinata annualmente nella proporzione risultante rispettivamente dall'ammontare delle opere eseguite nell'esercizio precedente nell'ambito della Regione a totale carico o con il contributo dello Stato e delle opere eseguite a totale carico o con il contributo della Regione] (15).

(14) Vedi, ora, D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

(15) Gli artt. 7, 10 secondo e terzo comma e 11 sono stati abrogati dall'art. 8, D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683.

D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133

Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1952, numero 208.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205, ad eccezione dell'articolo 8, che sarà abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2 del medesimo D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

1. [È istituito presso la Regione siciliana un «Comitato regionale per il credito ed il risparmio» composto dall'Assessore per le finanze, che lo presiede, e dagli Assessori per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio; al Comitato sono demandati, secondo quanto dispone l'articolo seguente, le attribuzioni spettanti al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Nelle stesse materie ed entro gli stessi limiti, sono demandate all'Assessore per le finanze della Regione, le attribuzioni spettanti al Ministro per il tesoro e al Governatore della Banca d'Italia, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691] (3).

(3) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

2. [Il Comitato regionale e l'Assessore per le finanze esercitano le attribuzioni loro rispettivamente attribuite dall'art. 1 nelle seguenti materie:

- a) ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale;
- b) autorizzazione alla costituzione ed alla fusione degli istituti ed aziende di cui alla precedente lettera a);
- c) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale degli istituti ed aziende di cui alla lettera a);
- d) autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione ed alla chiusura nel territorio regionale di sportelli di istituti ed aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, ma operanti anche fuori del territorio regionale;
- e) nomina di amministratori e sindaci degli istituti ed aziende di cui alla lettera a), nei casi in cui dalle vigenti disposizioni è demandata agli organi di vigilanza bancaria] (4).

(4) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

3. [Conchiusa favorevolmente l'istruttoria sulle materie di competenza regionale, prevista dall'art. 2, la Regione trasmette alla Banca d'Italia lo schema dei provvedimenti predisposti.

La Banca d'Italia ne dà comunicazione al Ministero del tesoro.

Su richiesta del Ministero del tesoro o della Banca d'Italia possono essere sottoposti al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

- a) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera a) dell'art. 2, che si appalesino non conformi ai principi ed agli interessi cui si ispira la legislazione dello Stato sulla disciplina del credito e del risparmio;
- b) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera b) dell'art. 2, quando riguardino istituti o aziende di credito destinati ad operare ovvero operanti in più province o con capitale superiore a cifra da determinarsi, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; ovvero quando si riferiscano a località nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti ed aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;
- c) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera c) dell'art. 2 allorché si riferiscano a località nelle quali siano insediati istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale ovvero istituti o aziende di credito operanti anche fuori del territorio regionale;

d) gli schemi dei provvedimenti regionali concernenti le materie di cui alla lettera d) dell'art. 2. Al Comitato chiamato ad esprimere i pareri di cui al comma precedente partecipano, con voto deliberativo, due rappresentanti della Regione.

Il parere espresso dal Comitato a'sensi del presente articolo è vincolante.

Trascorsi quattro mesi senza che le sia stato comunicato il relativo parere, la Regione emanerà i provvedimenti di sua competenza, prescindendo dal parere del Comitato interministeriale] (5).

(5) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

4. [Gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, aventi la sede centrale in Sicilia, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana] (6).

(6) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

5. [Gli schemi degli statuti regolanti l'attività, l'amministrazione e la gestione delle sezioni speciali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale, qualora tali sezioni operino esclusivamente nell'ambito della Regione, devono essere sottoposti al Comitato regionale per il credito ed il risparmio e poi trasmessi alla Banca d'Italia a'sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 3, lett. a).

Gli statuti indicati nel comma precedente sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione] (7).

(7) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

6. [La richiesta dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento o alla sostituzione, nel territorio della Regione, di sportelli bancari di istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e aziende di credito aventi la sede centrale fuori della Regione siciliana deve essere presentata all'Assessorato delle finanze della Regione, il quale ove non ritenga respingerla, la inoltra alla Banca d'Italia per i provvedimenti di sua competenza ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni] (8).

(8) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

7. [Presso l'Assessorato delle finanze è istituito un Albo nel quale debbono essere iscritti tutti gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, che operino esclusivamente nell'ambito della Regione o che abbiano in essa la sede centrale. Tale Albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richiesti dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'Albo regionale ha luogo:

1) d'ufficio, per gli istituti ed aziende di credito attualmente operanti in Sicilia ed iscritti nell'Albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto–legge 12 marzo 1936, n. 375;

2) dietro domanda all'Assessorato delle finanze per gli istituti ed aziende di credito che intendano iniziare la propria attività nella Regione siciliana dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

La domanda d'iscrizione nell'Albo, di cui al presente articolo, sostituisce quella di cui all'art. 29 del regio decreto–legge 12 marzo 1936, n. 375.

L'Assessorato delle finanze darà comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'Albo, fornendo tutte le indicazioni di cui al secondo comma del presente articolo] (9).

(9) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

8. [Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 2, lettera a), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalità ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attività.

Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attività delle sedi e filiali siciliane.

Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni] (10).

(10) Per l'abrogazione del presente articolo vedi il comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

9. [Per gli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera a) dell'art. 1, lo scioglimento degli organi amministrativi nei casi previsti dall'art. 57, comma primo, del regio decreto–legge 12 marzo 1936, n. 375, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione nei, casi previsti dall'art. 67, comma primo, dello stesso decreto, saranno disposti, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Restano ferme, anche per quanto concerne le competenze, le altre disposizioni contenute nel capo II e nel capo III del titolo VII del regio decreto–legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni] (11).

(11) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

10. [Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento o con esso non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.

Resta, in particolare, devoluto esclusivamente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni e verifiche agli istituti ed aziende di credito operanti nella Sicilia] (12).

(12) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

11. [L'Assessorato delle finanze, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente provvedimento, ha facoltà di avvalersi di personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico, a casse di risparmio e a banche di interesse nazionale, appositamente comandato con provvedimenti delle rispettive amministrazioni] (13).

(13) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205.

D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1952, n. 209.

1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lettera f), dello statuto (2) (3).

(2) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77).

2. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della regione siciliana.

L'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi dello Stato operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale. Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, ed al relativo arredamento (4).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77).

2-bis. La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in atto in servizio presso gli uffici trasferiti ai sensi del precedente articolo, in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relativo al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione siciliana.

Nell'ipotesi che dette norme non siano ancora state emanate il personale comandato, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore

delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero del lavoro viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77).

3. La vigilanza e la tutela sugli enti e gli istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono nel territorio della Regione attività nelle materie di cui all'art. 17, lettera f), dello statuto (6), sono esercitate dalla Amministrazione regionale (7).

Fino a quando non sarà provveduto con legge dello Stato al riordinamento degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nei settori oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale svolge le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato (8).

(6) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(7) L'art. 7, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77) ha così disposto: «Art. 7. Nulla è innovato in ordine al primo comma dell'art. 3 ed ai primi due commi dell'art. 4 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138».

(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77).

Norme transitorie e finali

4. L'Amministrazione regionale sarà rappresentata negli organi locali degli enti e degli istituti pubblici che esercitano attività prevista dall'art. 17, lettera f), dello Statuto (9) nonché negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che esplicano la loro attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione, per le materie previste dall'art. 17, lettera f), dello Statuto (10).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno attuate le modificazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni, contenute nel precedente comma (11).

Trascorso detto termine senza che sia fatto luogo a tali adempimenti l'amministrazione regionale provvede alla nomina di un componente dei predetti organi in sua rappresentanza (12).

(9) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(10) L'art. 7, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77) ha così disposto: «Art. 7. Nulla è innovato in ordine al primo comma dell'art. 3 ed ai primi due commi dell'art. 4 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138».

(11) L'art. 7, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77) ha così disposto: «Art. 7. Nulla è innovato in ordine al primo comma dell'art. 3 ed ai primi due commi dell'art. 4 del D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138».

(12) Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77).

5. [Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso gli uffici indicati nell'art. 2, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore] (13).

(13) *Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 (Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77).*

D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1954, n. 63.

1. 1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.

2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.

3. La regione siciliana esercita, altresì, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

4. Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale (2).

(2) *Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.*

(commento di giurisprudenza)

2. 1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione siciliana in forza dell'articolo 1 passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:

a) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;

b) gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.

2. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature (3).

(3) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296. Vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'articolo 2 del suddetto D.Lgs. n. 296/2000.

2-bis. 1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo 1 ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione. Le determinazioni del comitato sono comunicate agli organi competenti dello Stato e della regione siciliana (4).

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

2-ter. 1. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.

2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso i predetti uffici, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

2-quater. 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alla regione siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, è effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

2. I costi sostenuti dalla regione siciliana in sede di determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti parametri:

a) costi di personale e di funzionamento da determinare in misura pari alla media nazionale per uffici corrispondenti per tipo di funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio;

b) spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto preventivamente concordato per ogni biennio (6).

(6) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

3. 1. Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente decreto, nonché in ordine ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione siciliana (7).

(7) Articolo così sostituito prima dall'art. 3, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 e poi dall'art. 5, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

4. 1. Sono da considerare regionali tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Essi riguardano l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, navali ed aerei che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, con qualsiasi modalità o tecnologia espletati ed in qualsiasi forma affidati, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, quali risultano tassativamente individuati dalla normativa statale di settore.

3. In particolare sono da considerare regionali:

a) i servizi di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati, nonché marittimo e fluviale, che si svolgano prevalentemente nell'ambito della regione;

b) i servizi di trasporto aereo ed elicotteristico che si svolgano esclusivamente nell'ambito della regione;

c) le attribuzioni concernenti gli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci, le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi, nonché il servizio di noleggio da rimessa, previste dal vigente codice della strada e da esercitarsi in conformità alla normativa statale di settore e ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti e della navigazione (8).

(8) Articolo così sostituito prima dall'art. 4, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485, e poi dall'art. 6, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

4-bis. 1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;

b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del medesimo decreto n. 753 del 1980;

c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico (9).

(9) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

4-ter. 1. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta, anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore, il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, e determina il

livello dei servizi minimi, da garantirsi da parte della stessa regione e degli enti locali territoriali, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e da definirsi in conformità ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale.

2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale è regolato con contratti di servizio e deve rispondere a criteri di economicità ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi.

3. La scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente (10).

(10) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296. Vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dallo stesso articolo.

4-quater. 1. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono attribuite alla regione con i criteri e le modalità stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni.

2. Per i trasporti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, con specifici accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali ai quali attribuire i relativi compiti (11).

(11) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

5. [Del Comitato regionale di coordinamento per i trasporti, previsto dall'art. 2, D.Lgs. 19 luglio 1946, n. 39 (12), sono chiamati a far parte due assessori delegati dal Presidente della Giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del Comitato] (13).

(12) Contenente la disciplina degli autotrasporti di cose.

(13) Abrogato dall'art. 8, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

6. [Il Comitato regionale di coordinamento per i trasporti deve essere sentito dall'Amministrazione regionale per la concessione di nuovi servizi di linea per viaggiatori e merci, nonché per la modificazione delle clausole riflettenti le concessioni già in vigore, riguardanti le modalità di esercizio dei servizi medesimi.

Le deliberazioni difformi dal parere del Comitato dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione] (14).

(14) Abrogato dall'art. 8, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

7. Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ovvero gestori di pubblici servizi di trasporto, dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti (15).

Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale (16).

(15) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

(16) Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

8. Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta (17).

(17) Articolo così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

9. 1. Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima (18).

(18) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

10. [Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale dei trasporti, in servizio presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Con decreto del Ministro per i trasporti, su richiesta dell'Amministrazione regionale, può essere destinato a prestare servizio presso la Regione personale dei ruoli dell'Amministrazione dei trasporti nella posizione di comando, ai termini del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (19) e successive disposizioni.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale comandato a prestare servizio presso la Regione sono comunicati anche all'Amministrazione regionale] (20).

(19) Vedi, ora, il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

(20) Abrogato dall'art. 8, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

11. [Salvo quanto è disposto dal D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507 (21), la Regione, fino a quando si avvale degli uffici statali di cui all'art. 2, verserà annualmente allo Stato una quota delle spese al lordo da esso sostenute per stipendi ed altre competenze al personale degli uffici suddetti, nonché per il funzionamento dei medesimi.

Detta quota sarà determinata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti, previa intesa con la Amministrazione regionale] (22).

(21) Vedi, ora, il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

(22) Abrogato dall'art. 8, D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1956, n. 147.

(2) Titolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), nello statuto della regione siciliana ed in conformità al presente decreto (3).

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

2. La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzionali ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto (4).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

3. I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attività regionale con quella nazionale.

I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita la amministrazione regionale.

La regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sarà adeguatamente rappresentata (5).

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

4. L'amministrazione regionale, fatta salva la disciplina dei rapporti privati, adotta, tra l'altro, i provvedimenti in materia di classifica o di tariffe alberghiere; di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione e locanda; di complessi ricettivi extra alberghieri; nonché i provvedimenti relativi al vincolo alberghiero (6).

(6) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

5. L'amministrazione regionale svolge altresì le attribuzioni in materia di riconoscimento e di revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di delimitazione dei rispettivi territori, di classifica delle stazioni medesime, di determinazione delle località di interesse turistico (7).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

6. ... (8).

(8) Articoli abrogati dall'art. 7, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

8. Le rispettive amministrazioni dello Stato e della regione, competenti nelle materie oggetto del presente decreto, sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di turismo, vigilanza ed industria alberghiera (9).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

9. Spettano all'amministrazione regionale le attribuzioni in materia di agenzie di viaggio e quelle in materia di guide, corrieri ed interpreti.

Resta riservato allo Stato il nulla-osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere (10).

(10) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333).

10. L'Assessore regionale per il turismo, od un suo delegato, partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione siciliana.

D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977

Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 settembre 1956, numero 221.

1. Le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto per l'esercizio della vigilanza sugli Enti locali e che non sono di competenza dello Stato, sono esercitate in Sicilia dalle Commissioni provinciali di controllo, istituite con la legge regionale di riforma amministrativa.

Alle stesse Commissioni sono devolute le funzioni di competenza della Regione nei confronti degli Enti locali, che le leggi vigenti attribuiscono al Consiglio di prefettura in sede consultiva ed alla G. P. A. in sede amministrativa.

2. Sino a quando non sia modificata l'attuale delimitazione territoriale degli Uffici amministrativi statali in Sicilia, la competenza territoriale delle Prefetture, delle Giunte provinciali amministrative e dei Consigli di prefettura coincide con quella delle circoscrizioni delle soppresse Province.

Se i Comuni costituiti in libero consorzio ricadono nell'ambito territoriale di più Prefetture, il loro territorio rientra, anche ai fini della determinazione della competenza della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nella circoscrizione della Prefettura ove risiede la maggioranza della popolazione del Consorzio stesso, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

3. Alla nomina dei membri elettivi della G. P. A. di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, provvede il Consiglio del libero consorzio.

L'elezione ha luogo in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. Si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Nel caso in cui più liberi consorzi siano compresi, anche ai sensi dell'art. 3, nella circoscrizione di una unica Prefettura, alla elezione dei componenti previsti dal precedente articolo provvedono i Consigli dei liberi consorzi interessati, in seduta comune.

L'assessore regionale per gli Enti locali indice la riunione indicando la data ed il luogo della medesima. L'adunanza è presieduta dal presidente presente più anziano di età. Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica di tutti i liberi consorzi interessati.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente articolo.

La deliberazione relativa alla elezione è adottata con l'assistenza del segretario del libero consorzio nella cui sede ha luogo l'adunanza, ed è pubblicata agli albi dei liberi consorzi interessati durante il primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.

Il processo verbale della deliberazione e gli atti relativi debbono essere trasmessi entro tre giorni all'Assessore regionale degli Enti locali, il quale, in caso di illegittimità delle nomine, ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

5. La stessa procedura prevista dagli articoli precedenti si applica in ogni altro caso in cui le norme tuttora in vigore demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di Commissioni o Collegi in genere, ovvero prevedano che organi dell'Amministrazione provinciale siano membri di diritto di enti o istituzioni.

6. Le autorità dello Stato e della Regione, nell'interesse unitario della funzionalità delle Amministrazioni locali, coordinano i rispettivi controlli, dandosi reciprocamente notizie delle ispezioni che dispongono.

Le risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate alle autorità del Governo ed a quelle della Regione.

(commento di giurisprudenza)

7. Le Prefetture e le Commissioni provinciali di controllo si comunicano, a vicenda, le notizie e gli elementi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

8. Le attribuzioni che in base alle leggi tuttora in vigore, spettano, in materia di bilancio e di applicazione di tributi, alla Commissione centrale per la finanza locale e alla G. P. A., vengono esercitate nella Regione siciliana, nei modi previsti dalle leggi stesse, rispettivamente da una Commissione regionale nominata dal Presidente della Regione, e dalle Commissioni provinciali di controllo.

La Commissione regionale per la finanza locale è presieduta dall'Assessore regionale degli Enti locali o da un suo delegato, ed è composta:

dal presidente di una Provincia regionale e da un sindaco, designati dall'Assessore regionale degli Enti locali;

da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, designato dal presidente del medesimo;

da un componente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, designato dal presidente della Sezione medesima;

da un funzionario dell'Interno avente grado non inferiore a vice prefetto, designato dall'Amministrazione civile dell'Interno;

da un intendente di finanza o funzionario di grado equiparato, designato dal Ministero delle finanze;

dal ragioniere generale della Regione;

dal direttore regionale per l'Amministrazione degli Enti locali;

dal dirigente della Divisione ragioneria presso l'Amministrazione regionale degli Enti locali;

da un funzionario designato dall'Assessore regionale delle finanze.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla Amministrazione regionale degli Enti locali.

La Commissione regionale per la finanza locale dura in carica quattro anni.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

La Commissione delibera in seduta segreta a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Disposizioni transitorie e finali

9. Sino a quando occorra provvedere alla assunzione con la Cassa depositi e prestiti di mutui a pareggio dei bilanci degli Enti locali dell'Isola, si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

10. Sino a quando non entreranno in funzione i Consigli dei liberi consorzi, i componenti elettivi della G. P. A. sono nominati dal Consiglio dell'amministrazione straordinaria prevista dall'art. 266 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6 e, qualora questa non sia ancora costituita, sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore degli Enti locali.

La stessa procedura si applica in ogni altro caso in cui le norme vigenti demandino al Consiglio provinciale la designazione o la nomina di componenti di Commissioni o Collegi in genere.

11. Gli atti e i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Enti locali sono trasmessi, con elenchi descrittivi, dalle Prefetture alle Commissioni provinciali di controllo.

12. L'Amministrazione dell'interno ha facoltà di consentire il passaggio alla Regione siciliana di propri funzionari ed impiegati optanti per l'inquadramento nei ruoli regionali.

D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1956, n. 248.

1. La regione siciliana svolge, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nelle materie dell'igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera, a norma dell'art. 20 in relazione all'art. 17, lettere b) e c), dello statuto.

Rientrano nelle attribuzioni di cui al comma precedente anche quelle degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

La regione esercita altresì le funzioni amministrative già svolte dai soppressi Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), nonché quelle relative all'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Nelle materie oggetto del presente decreto restano allo Stato le attribuzioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle materie di competenza degli organi statali di cui al precedente comma 4 l'amministrazione regionale svolge, ai sensi dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto, attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente lo Stato versa alla regione la quota parte degli stanziamenti del proprio bilancio necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare è determinato sentita la regione (2).

(2) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256.

2. Per l'esercizio delle attribuzioni, di cui al presente decreto, sono trasferiti alla regione, ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa, tutti gli uffici periferici del Ministero della sanità esistenti nel suo territorio, con esclusione degli uffici di sanità marittima ed aerea, degli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di dogana interna.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti e degli obblighi ad essi inerenti sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dalle competenti amministrazioni statali e regionali.

L'amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero della sanità viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale continua ad avvalersi del personale di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 386, ed utilizza altresì il personale dei soppressi enti di cui al terzo comma del precedente art. 1.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale.

L'inquadramento definitivo del predetto personale avverrà in ogni caso coeivamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione, nel rispetto della posizione giuridica ed economica e del livello funzionale corrispondenti a quelli ricoperti nell'ente o gestione di provenienza, all'atto dell'inquadramento definitivo stesso (3).

(3) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256.

3. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti, organizzazioni e servizi operanti esclusivamente in Sicilia nella materia di cui al presente decreto. L'amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia nelle materie contenute nel presente decreto le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato (4).

(4) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256.

Norme transitorie e finali

4. ... (5).

(5) Soppresso dall'art. 4, D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256.

D.P.R. 5 agosto 1961, n. 784

Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 1961, n. 207.

(2) Lo statuto della Regione siciliana è stato approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

1. Il decreto di scioglimento dell'Assemblea regionale, previsto dall'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana (3), è emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione delle due Camere.

La deliberazione delle Camere è promossa dal Governo della Repubblica, su proposta del Commissario dello Stato.

Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(3) *Lo statuto della Regione siciliana è stato approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.*

2. Col decreto di scioglimento è nominata la Commissione straordinaria di tre membri designata dalle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

3. La Commissione provvede collegialmente all'ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui la gestione della Commissione si svolga in periodo in cui è cessata la validità della legge di approvazione di bilancio, la Commissione disporrà, per ogni mese di amministrazione ordinaria, di un dodicesimo degli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea regionale.

Nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, la Commissione indice le elezioni e convoca la nuova assemblea in giorno da fissarsi entro novanta giorni dalla data del decreto di indizione dei comizi elettorali.

D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1962, n. 143.

(commento di giurisprudenza)

1. La Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio, a norma degli articoli 20, 32 e 33 dello Statuto approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, le attribuzioni del Ministero delle finanze, relativamente ai beni ad essa assegnati.

(commento di giurisprudenza)

2. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 la Regione si avvale, finché non sarà diversamente provveduto, delle Intendenze di finanza e degli altri Uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale.

3. In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

4. In attuazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana (2) sono assegnati alla Regione i beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo nonché quelli indisponibili ivi esistenti alla stessa data e indicati nel secondo comma dell'articolo 33 dello Statuto (3).

(2) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(3) Con D.P.R. 22 febbraio 1967, n. 467 (Gazz. Uff. 30 giugno 1967, n. 162) è stato approvato l'elenco dei beni patrimoniali disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione siciliana. Con successivo D.P.R. 24 gennaio 1968, n. 615 (Gazz. Uff. 16 maggio 1968, n. 124) è stato approvato l'elenco dei canali demaniali trasferiti dallo Stato alla Regione siciliana.

5. La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale (4).

Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati. Dalla data di detti decreti avrà effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione (5).

(4) Vedi l'art. 8, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635 e l'art. 7, D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637.

(5) Con D.P.R. 22 febbraio 1967, n. 467 (Gazz. Uff. 30 giugno 1967, n. 162) è stato approvato l'elenco dei beni patrimoniali disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione siciliana. Con successivo D.P.R. 24 gennaio 1968, n. 615 (Gazz. Uff. 16 maggio 1968, n. 124) è stato approvato l'elenco dei canali demaniali trasferiti dallo Stato alla Regione siciliana.

6. Le spese concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni che restano di competenza statale rimangono a carico dell'Amministrazione che ne ha la disponibilità.

7. Restano fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'Amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alla emanazione dei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 5.

8. Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione nella materia del demanio marittimo.

D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1965, n. 235.

1. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

- a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza;
- b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

(commento di giurisprudenza)

2. Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana (2), spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile (3);

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (4).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto (5) competono allo Stato le entrate derivanti:

a) dalle imposte di produzione;

b) dal monopolio dei tabacchi;

c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (6) (7).

(2) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(3) Lettera inserita dall'art. unico, comma 1, D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251. Vedi, anche, l'art. 52, comma 6, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(5) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 e, successivamente, così modificato dall'art. unico, comma 1, D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il D.M. 28 settembre 2017 e, per l'imposta sul valore aggiunto, il D.M. 25 gennaio 2019.

3. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

4. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

5. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.

Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.

Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.

Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto (8), è consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.

(8) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.

Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto (9), per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze. [Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio] (10).

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di

reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

(9) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251.

(commento di giurisprudenza)

8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto (11), essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.

(11) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

9. La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.

10. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

11. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana (12).

*(12) L'art. 8, D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, così dispone:
«Art. 8. Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale della Regione stessa.»*

Tabella A

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Imposte di produzione:

- 1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
- 2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
- 3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;

- 4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
- 5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
- 6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
- 7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
- 8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
- 9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
- 11) Imposta erariale sul gas metano;
- 12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;
- 13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
- 14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
- 15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
- 16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
- 17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

Tabella B

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del monopolio dei tabacchi:

- 1) Imposta sul consumo dei tabacchi;
- 2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
- 3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
- 4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
- 5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali;
- 6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;
- 7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

Tabella C

Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana

Proventi del lotto:

- 1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;
- 2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni a premio, e relative addizionali;
- 3) Proventi delle attività di giuoco;
- 4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
- 5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.

Tabella D

Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettato è di spettanza regionale

Dogane e imposte indirette:

- 1) Imposta sul consumo del caffè;
- 2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao;
- 3) Dogane e diritti marittimi:

Art. 1.

- A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);
- B) Dazio d'esportazione;
- F) Interessi di mora;
- H) Proventi eventuali;
- I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;

Art. 2.

Diritti marittimi:

- A) Tassa d'ancoraggio;
 - B) Diritti diversi;
 - C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
 - E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
 - F) Proventi eventuali;
- 4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964, n. 986);
 - 5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane (13);
 - 6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);
 - 7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed esportazione;
 - 8) Diritto di sostituto sanitario e di patente sanitaria;
 - 9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile;
 - 10) Sovrimposte di confine;
 - 11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
 - 12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per compressione.

(13) Vedi, anche, il D.Dirett. 19 gennaio 2015.

D.P.R. 4 giugno 1969, n. 488

Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 1969, n. 205.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 30, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo 1

Nel trattamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, è compreso l'alloggio di servizio, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Articolo 2

Del contingente, da determinarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, fa parte anche un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore ad ispettore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Detto funzionario coadiuva il commissario dello Stato e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 3

L'Amministrazione regionale e le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al commissario dello Stato le informazioni ed i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1975, n. 330.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

1. L'amministrazione regionale esercita, nel territorio della regione siciliana, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche e accademie.

A tal fine tutti gli atti previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopraindicate sono adottati dall'amministrazione regionale che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla-osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione previste dall'art. 36 della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089 .

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.

La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.

2. Nell'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto l'amministrazione regionale è vincolata alla osservanza delle norme statali concernenti il catalogo unico delle biblioteche e le informazioni bibliografiche.

3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi dell'assistenza specializzata di istituti scientifici o tecnici anche aventi sede fuori del territorio della regione.

4. Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto nelle materia indicate nell'art. 1, dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui allo stesso art. 1.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

5. Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali nei casi previsti dalle leggi dello Stato.

L'amministrazione regionale può, inoltre, sentire il parere di detti organi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nei casi di cui ai precedenti commi il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche è integrato da un rappresentante della regione.

6. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti all'amministrazione regionale a norma dell'art. 1, gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, esistenti nel territorio della regione

siciliana, aventi competenza nelle materie in detto articolo previste, passano alle dipendenze della stessa ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti gli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

7. La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente articolo, in posizione di comando, fino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, numero 825.

Al personale trasferito alla regione a norma dei commi precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

8. Il termine previsto dal primo comma, articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato. Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa.

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1975, n. 330.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

1. Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui all'art. 14, lettera m), dello statuto della regione, sono esercitate dagli organi della regione.

Dette funzioni riguardano in particolare:

- a) il riconoscimento giuridico, l'approvazione e la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, l'estinzione, nonché quanto attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;
- b) la vigilanza e la tutela delle istituzioni e sugli enti predetti, ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi nonché la nomina di commissari straordinari;
- c) l'autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili;
- d) ogni altra funzione che non sia espressamente riservata agli organi dello Stato a norma dell'art. 3 del presente decreto.

Nell'esercizio dell'attività amministrativa demandata alla competenza della regione siciliana, i provvedimenti, per i quali disposizioni di legge ne prevedono l'adozione da parte del Capo dello Stato, sono assunti dal presidente della regione su proposta dell'assessore regionale competente. Fino a quando la legge regionale non disponga diversamente, gli atti indicati nel presente articolo devono essere adottati previa assunzione dei pareri previsti dalle leggi statali vigenti.

Resterà in ogni caso fermo l'obbligo di procedere previo parere del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana per tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento, la fusione e la soppressione delle istituzioni e degli enti, nonché l'approvazione dei rispettivi statuti e le loro modificazioni e l'autorizzazione agli enti medesimi ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili.

2. La regione provvede per il proprio territorio:

- a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
- b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locali di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani, nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori;
- c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;
- d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
- e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;
- f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sicilia ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di ospitalità;

g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

3. Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali; nonché agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi stranieri;

2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni;

3) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; all'assistenza dei profughi stranieri;

4) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza, operanti nel territorio della Sicilia, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall'art. 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, nonché alle persone giuridiche private che provvedono al ricovero dei minori, vecchi e invalidi con rette erogate da enti pubblici o che svolgono, comunque, attività pubblica di assistenza e beneficenza.

4. Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi operanti in Sicilia.

Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato.

La vigilanza e la tutela esercitate dagli enti di cui al primo comma del presente articolo su istituti aventi propria personalità giuridica e sede nel territorio della regione siciliana sono svolte dagli organi regionali.

Rappresentanti della regione fanno parte degli organi amministrativi degli enti pubblici di cui al presente articolo quando sono chiamati a deliberare in materie che, comunque, interessino la regione siciliana.

Restano ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella Sicilia.

5. Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione siciliana che attengano ad esigenze di carattere unitario in quanto connesse con materie di competenza statale, specie con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma è attribuito al Consiglio dei Ministri.

Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

6. Nel territorio della Sicilia i comitati provinciali di beneficenza ed assistenza pubblica, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Fino a quando non avrà diversamente provveduto con proprie norme, la regione ha facoltà di avvalersi, per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti a norma del presente decreto, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza di cui al precedente comma che, all'uopo, saranno integrati, nella composizione, da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'assessore regionale competente.

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1975, n. 330.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

(commento di giurisprudenza)

1. L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio.

A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, numero 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.

La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.

2. Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nei casi previsti dalle leggi dello Stato.

L'amministrazione regionale può, inoltre, sentire il parere di detti organi ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nei casi di cui ai precedenti commi, ogni sezione degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali è integrata da un rappresentante della regione.

3. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti all'amministrazione regionale a norma dell'art. 1, gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali esistenti nel territorio della regione siciliana aventi competenza nelle materie in detto decreto previste, passano alle dipendenze della medesima ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

4. La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente articolo, in posizione di comando sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate il personale stesso, salvo che abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, numero 825.

Al personale trasferito alla regione a norma dei commi precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

5. Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nelle materie indicate nell'art. 1, dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui all'art. 1.

6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'assistenza specializzata di istituti scientifici e tecnici anche aventi sede fuori del territorio della regione.

7. Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale, avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato. Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa.

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640

Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1975, n. 333.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo 1

... (2).

(2) Sostituisce il titolo al D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

Articolo 2

... (3).

(3) Sostituisce l'art. 1, D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

Articolo 3

... (4).

(4) Sostituisce l'art. 2, D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

Articolo 4

... (5).

(5) Sostituisce l'art. 3, D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

Articolo 5

... (6).

(6) Sostituisce l'art. 4, D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

Articolo 6

... (7).

(7) Sostituisce l'art. 5, D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

Articolo 7

Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, sono abrogati.

Articolo 8

... (8).

(8) Sostituisce l'art. 8, D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

Articolo 9

... (9).

(9) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510.

D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913

Norme di attuazione dello statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1976, n. 63.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile, per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

1. La regione siciliana esercita le attribuzioni del Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera I), dello statuto speciale della regione siciliana ed in conformità al presente decreto, fermo restando il disposto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789.

2. Nelle attribuzioni di competenza regionale rientrano la disciplina, la polizia e ogni altro provvedimento in materia di pesca, nonché la sovrintendenza sui mercati ittici, sui centri di raccolta e sulle scuole professionali.

3. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli precedenti è sottoposto alle limitazioni derivanti dalle esigenze militari, di pubblica sicurezza, nel rispetto dell'art. 31 dello statuto, nonché dai servizi di carattere nazionale.

4. L'amministrazione regionale nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti.

5. Un rappresentante dell'amministrazione regionale partecipa alle riunioni degli organi consultivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile, quando si trattino problemi di pesca che presentano particolare interesse per la regione siciliana.

D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683

Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 , recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1977, n. 245.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

1. ... (3).

(3) Sostituisce l'art. 1, D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.

2. ... (4).

(4) Sostituisce l'art. 2, D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.

3. ... (5).

(5) Sostituisce l'art. 3, D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.

4. ... (6).

(6) Sostituisce l'art. 5, D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.

5. ... (7).

(7) *Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.*

6. La definizione dei procedimenti amministrativi, riguardanti iniziative che abbiano già avuto corso e che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza dello Stato che potrà provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla regione a norma del presente decreto. Rimane parimenti di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

7. Nulla è innovato in ordine agli articoli 4, 8, e successive modificazioni e 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 .

8. Sono abrogati gli articoli 7, 10, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 .

D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1977, n. 245.

(2) Vedi, anche, l'art. 6, comma 7, L. 8 luglio 2003, n. 172.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa e per la marina mercantile;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 32 dello statuto della regione siciliana sono esclusi dal trasferimento alla regione i beni appartenenti al demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare.

Qualora per le esigenze della difesa, l'amministrazione militare, ritrasferite al demanio ed demanio marittimo già trasferite alla regione, tali aree vengono, a richiesta della stessa amministrazione militare, ritrasferite al demanio ed assegnate all'amministrazione militare.

Sono altresì esclusi i beni del demanio marittimo interessanti i servizi di carattere nazionale.

Per i beni trasferiti che si rendessero successivamente necessari per la destinazione ai servizi di cui al comma precedente, la retrocessione allo Stato avverrà su richiesta dell'amministrazione competente e di intesa con la regione.

I provvedimenti di retrocessione vengono adottati con decreto del Presidente della Repubblica. Per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla regione, si applicano in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825.

Il termine previsto dall'art. 5, primo comma, del sopracitato decreto è elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui al citato art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.

Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per le previste intese.

2. Il passaggio alla regione dei beni alla stessa assegnati avrà luogo, in uno alle pertinenze ed agli oneri relativi, con decorrenza dal 1° gennaio 1978 ovvero, successivamente, dalla data in cui vengono a cessare i motivi che avevano determinato il mantenimento dei beni stessi tra quelli del demanio dello Stato.

Nel caso previsto dal precedente comma il passaggio dei beni alla regione ha luogo anche quando questi vengano a far parte del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato.

(commento di giurisprudenza)

3. Nell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitate dall'amministrazione della regione.

Relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti la difesa, l'amministrazione regionale esercita le attribuzioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 20 dello statuto.

(commento di giurisprudenza)

4. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonché degli altri organi dello Stato competenti in materia. Tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

5. Restano fermi gli effetti degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alle date degli elenchi di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 1 del presente decreto e relativi ai beni del demanio marittimo.

D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204

Modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 1978, n. 142.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Viste le norme predisposte dalla commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione autonoma siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo 1

[... (3)] (4).

(3) Sostituisce l'art. 2, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654.

(4) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

Articolo 2

[... (5)] (6).

(5) Sostituisce il secondo e terzo comma dell'art. 3, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654.

(6) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

Articolo 3

[I membri designati dalla giunta regionale, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro ufficio fino alla data della nomina dei successori] (7).

(7) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

Articolo 4

[Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] (8).

(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 1979, n. 77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138;
Visto lo statuto della regione autonoma siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
Articolo 1
... (2).

(2) Sostituisce l'art. 1, D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138.

Articolo 2
... (3).

(3) Sostituisce l'art. 2, D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138.

Articolo 3
... (4).

(4) Inserisce l'art. 2-bis, D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138.

Articolo 4
... (5).

(5) Sostituisce il secondo comma all'art. 3, D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138.

Articolo 5
... (6).

(6) Aggiunge un comma all'art. 4, D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138.

Articolo 6
L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, è abrogato.

Articolo 7
Nulla è innovato in ordine al primo comma dell'art. 3 ed ai primi due commi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138.

D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1979, n. 129.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nella materia riflettente l'istruzione artigiana e professionale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 in relazione all'art. 17, lettera f), dello statuto.

Rientrano altresì nella competenza dell'amministrazione regionale i compiti svolti, nel territorio della regione siciliana, nella materia di cui al comma precedente dall'Istituto nazionale per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento del settore artigiano (INIASA).

2. Le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo precedente concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria, superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.

3. Sono in particolare comprese tra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione di corsi degli informatori socio-economici previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 ; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , alla formazione ed all'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 ; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modifiche; ai cantieri di lavoro e ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modifiche; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390 , e successive modifiche.

Gli enti pubblici per svolgere attività volontarie inerenti all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso dell'amministrazione regionale, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

4. Restano di competenza dello Stato;

1) la disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;

2) la disciplina legislativa delle attribuzioni delle qualifiche professionali ai fini del collocamento;

3) le funzioni svolte dal centro di ricerca di Monteporzio Catone;

4) le attribuzioni dell'amministrazione centrale relative all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte della regione nella ipotesi di grave squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro.

Sono, inoltre, di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

b) la predisposizione, l'assistenza tecnica ed il finanziamento mediante l'erogazione di contributi alla regione e d'intesa con essa, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengono ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito della regione;

c) l'attività di formazione e di addestramento professionale svolta dalle Forze armate, dai corpi ausiliari e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

5. Gli organi statali continuano ad esplicare la propria attività in ordine agli studi, alla ricerca ed alla informazione necessaria per la programmazione nazionale del settore.

Le linee programmatiche concernenti la formazione e l'addestramento professionale saranno periodicamente comunicate al Ministero competente ai fini della predisposizione dei programmi economici nazionali.

Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

L'amministrazione regionale, inoltre, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni trasferite con il presente decreto, può avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti nel settore.

6. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato non trasferite con il presente decreto nelle materie indicate nell'art. 17, lettera f), dello statuto sono esercitate dall'amministrazione regionale secondo le direttive del Governo dello Stato.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente lo Stato verserà alla regione la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione delle attività stesse.

7. Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto l'amministrazione regionale si avvale anche del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. L'inquadramento definitivo del predetto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati.

8. Fino a quando sarà provveduto alla globale revisione della vigente normativa di attuazione dello statuto in materia finanziaria, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 12, punto 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , è assicurata alla regione la corresponsione della quota – già a carico del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori – di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 , nonché la continuità degli interventi finanziari disposti dallo Stato in Sicilia nelle materie oggetto del presente decreto, mediante l'accreditamento alla regione di somme pari alla media risultante da quanto erogato in Sicilia nel triennio antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, aumentata del 10 per cento annuo.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il personale in servizio presso la sede centrale dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato prima dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita negli enti di provenienza anteriormente alla suddetta data.

Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, decorre dalla data del passaggio alla regione siciliana del personale di cui all'art. 7 del presente decreto.

D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, recante esercizio nella regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1981, n. 134.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta

Articolo 1

... (2).

(2) *Sostituisce l'art. 1, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 789.*

Articolo 2

... (3).

(3) Aggiunge una disposizione alla lettera a), primo comma, art. 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 789.

Articolo 3

... (4).

(4) Sostituisce il secondo comma, dell'art. 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 789.

D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485

Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 , recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 1981, n. 233.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

1. ... (3).

(3) Sostituisce l'art. 1, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

2. ... (4).

(4) Sostituisce l'art. 2, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

3. ... (5).

(5) Sostituisce l'art. 3, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

4. ... (6).

(6) Sostituisce l'art. 4, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

5. ... (7).

(7) Aggiunge un comma all'art. 7, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

6. Con il passaggio alla regione dei servizi relativi alle linee ferroviarie di cui alla lettera b) del precedente art. 4 cessa il concorso dello Stato, fermi restando a carico del bilancio statale gli oneri già maturati all'atto del passaggio stesso.

7. Nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti non trasferite in forza del presente decreto l'amministrazione regionale svolge un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

8. Gli articoli 5, 6, 10 e 11, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, sono abrogati.

D.P.R. 29 gennaio 1982, n. 125

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana per l'attribuzione al presidente della regione, nell'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative di competenza regionale, della adozione dei provvedimenti demandati al Capo dello Stato

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1982, n. 91.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Nell'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione previste dall'art. 43 dello statuto medesimo, il presidente della regione adotta, nel territorio regionale, i provvedimenti demandati al Capo dello Stato.

Qualora detti provvedimenti debbano essere adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri o su proposta dei Ministri competenti, il presidente della regione provvede previa deliberazione della giunta regionale o su proposta degli assessori regionali competenti per materia.

2. Laddove l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 debba essere preceduta da pareri di organi consultivi, l'amministrazione regionale si avvale dei propri organi consultivi ovvero, in mancanza di questi, dei competenti organi dello Stato, sino a quando la regione non avrà diversamente provveduto.

Se nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto l'amministrazione regionale è tenuta a richiedere pareri di organi consultivi dello Stato, questi sono direttamente richiesti dal presidente della regione.

D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di trasferimento delle competenze del patrimonio e del personale degli enti pubblici soppressi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1985, n. 135.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto speciale della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto:

Articolo unico

– 1. La regione esercita i compiti svolti nel suo territorio dagli enti pubblici estinti, compresi nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attualmente in gestione stralcio ai sensi dell'art. 119 del citato decreto.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 la regione si avvale del personale in servizio alla data del 24 febbraio 1977 presso gli enti predetti, in relazione alle esigenze delle attività da svolgere.

3. Il personale di cui al presente articolo conserva integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita presso gli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale, da adottarsi con legge regionale nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze esercitate dal personale stesso.

5. L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.

6. I beni mobili ed immobili unitamente alle strutture degli enti di cui ai commi precedenti sono trasferiti al patrimonio della regione.

7. La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dalla regione siciliana.

D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1985, n. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1. Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana.

Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonché, fatti eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve le funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sono, altresì, comprese le attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.

Nelle materie di cui al presente decreto l'amministrazione regionale svolge attività promozionale all'estero previa intesa con l'amministrazione statale.

2. Sono esercitate dall'amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di enti pubblici e privati operanti nel territorio della regione nelle materie trasferite alla regione a norma del presente decreto.

Nell'esercizio delle attività amministrative trasferite alla regione in forza del presente decreto, i provvedimenti per i quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'adozione da parte del Capo dello Stato sono assunti, nel territorio della regione, dal presidente della regione.

3. Le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale.

4. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti:

a) l'ordinamento degli studi, i programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame per le scuole di ogni ordine e grado;

b) l'ordinamento degli studi e degli esami e la tipologia dei titoli in materia di istruzione universitaria e superiore;

c) gli esami di Stato;

d) la nomina, in base a criteri concordati con l'amministrazione regionale, dei commissari governativi nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, escluse le scuole e gli istituti di istruzione artistica e musicale per i quali provvede l'amministrazione regionale;

e) la determinazione del finanziamento, dei criteri e degli indirizzi di coordinamento dei programmi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, previa intesa con la regione sulla entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuola;

f) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici statali esistenti in Sicilia, preposti alla trattazione delle materie trasferite con il presente decreto, nonché del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle università e degli istituti superiori funzionanti nel territorio della regione.

La regione può tuttavia istituire, a proprio carico, insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente.

5. Nelle funzioni non comprese tra quelle trasferite in forza del presente decreto l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ai sensi del primo comma, seconda parte, dell'art. 20 dello statuto.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà alla regione la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione dell'attività stessa.

6. Le variazioni degli organi del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale.

7. La regione avrà un proprio rappresentante negli organi collegiali, aventi sede in Sicilia, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, che espletano nel territorio regionale attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, oltre che negli organi collegiali di amministrazione e di riscontro dei suddetti enti ed istituti che espletano la loro attività esclusivamente nel territorio regionale.

8. Nulla è innovato in ordine alla natura giuridica ed al riconoscimento legale delle istituzioni scolastiche non statali, nei confronti delle quali continuano ad applicarsi le norme statali.

Hanno valore legale in tutto il territorio della Repubblica i titoli di studio già conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla regione in conformità dell'ordinamento statale.

I titoli di studio rilasciati da scuole o istituti, il cui ordinamento è stato disciplinato dalla legge regionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono equiparati a quelli statali, su richiesta dell'amministrazione regionale, con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, avuto riguardo agli istituti statali aventi ordinamento affine.

9. Fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale.

Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione.

L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero.

I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale può, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

10. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni nelle materie trasferite a norma del presente decreto e fino a quando non sarà diversamente stabilito, l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli organi consultivi, dei servizi e degli istituti tecnici e scientifici dello Stato operanti nelle suddette materie.

Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli organi e degli uffici della regione.

(commento di giurisprudenza)

11. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del presente decreto in materia di assistenza universitaria, sono trasferiti al patrimonio regionale i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà delle opere delle università e degli istituti superiori esistenti in Sicilia, nonché i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà del soppresso Ente gioventù italiana.

Sono altresì trasferiti al patrimonio della regione i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati.

12. Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto, l'amministrazione regionale si avvale anche del personale in servizio presso le opere delle università e degli istituti superiori e presso i soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, ancora operanti in Sicilia, nonché del personale appartenente al soppresso Ente gioventù italiana e del personale comandato presso i soppressi patronati scolastici.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente, da adottarsi con legge regionale, fatti salvi in ogni caso lo stato giuridico ed il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.

L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso contestualmente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli regionali.

13. La definizione dei procedimenti amministrativi, riguardanti iniziative che abbiano già avuto corso e che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali.

Rimane parimenti di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

14. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla regione gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non esauriti.

D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111 ,
recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di igiene, sanità
pubblica ed assistenza sanitaria**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1985, n. 139.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Emana il seguente decreto:

1. ... (3).

(3) Sostituisce l'art. 1, D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111.

2. ... (4).

(4) Sostituisce l'art. 2, D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111.

3. ... (5).

(5) Sostituisce l'art. 3, D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111.

5. I beni esistenti in Sicilia già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi nonché dell'Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), a qualsiasi titolo posseduti e utilizzati ai fini delle attività previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono trasferiti alla regione, ad eccezione di quelli che, ai sensi dell'art. 72 della legge predetta, sono destinati all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Al fine dei trasferimenti di cui al precedente comma 1 valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto.

D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50

Norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di passaggio di personale dallo Stato e dagli enti alla regione Sicilia

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1986, n. 52.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1. Il personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti alla regione a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione passa all'amministrazione regionale secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti del personale degli enti le cui attribuzioni sono esercitate dalla regione in virtù di norme di attuazione.

2. La regione, nel provvedere alla disciplina delle modalità relative al passaggio del personale che ne faccia richiesta, garantisce lo stato giuridico ed economico già raggiunto del personale stesso. L'inquadramento definitivo del personale degli enti avviene in ogni caso coevamente a quello del personale statale.

3. In conseguenza del passaggio alla regione operato ai sensi degli articoli precedenti, i corrispondenti ruoli dell'amministrazione dello Stato e, ove occorra, degli enti, saranno con decreto del Presidente della Repubblica adeguatamente ridotti.

4. I rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui al presente decreto saranno disciplinati in sede di regolamento definitivo dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione.

D.Lgs. 29 gennaio 1997, n. 26

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1997, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella regione siciliana e le cui finalità statutarie sono limitate all'ambito regionale e alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.

2. 1. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 17, nonché quelle di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile, concernenti le persone giuridiche private di cui all'articolo 1 sono, altresì, trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.

D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 1999, n. 147.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, della legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Uditi i pareri delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. ... (2).

(2) *Sostituisce l'art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655.*

2. 1. ... (3).

(3) Sostituisce l'art. 2, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655.

3. 1. ... (4).

(4) Aggiunge l'art. 4-bis al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655.

4. 1. ... (5).

(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 10, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655.

5. 1. ... (6).

(6) Aggiunge un comma all'art. 11, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655.

6. 1. La sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dall'articolo 1 del presente decreto, è insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

7. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, sono abrogati.

2. I giudizi pendenti in grado di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana alla data di entrata in vigore del presente decreto sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1.

8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Copia del presente decreto sarà altresì pubblicata, per notizia, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. ... (2).

(2) Sostituisce l'art. 1, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

2. 1. ... (3).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché i rappresentanti del Ministero delle finanze, mediante appositi verbali redatti con i rappresentanti della Regione siciliana, provvedono alla consegna di tutti i beni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come ulteriormente sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché dei beni comunque realizzati per l'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di motorizzazione civile e non adibiti a funzioni diverse.

(3) Sostituisce l'art. 2, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

3. 1. ... (4).

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione siciliana subentra al Ministero dei trasporti e della navigazione nei contratti in corso per la fornitura dei servizi di trasmissione dati. La regione subentra, altresì, nei contratti in corso relativi ad apparecchiature informatiche fino alla loro naturale scadenza.

(4) Aggiunge gli articoli 2-bis, 2-ter, e 2-quater al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

4. 1. A totale e definitivo ristoro degli oneri sostenuti dalla regione siciliana e delle mancate entrate relative ai diritti per lo svolgimento delle attività non trasferite, svolte dagli uffici provinciali della motorizzazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e la data del 31 dicembre 1999, lo Stato riconosce alla regione un credito di 260 miliardi di lire che sarà contabilizzato in sede di definizione dei rapporti finanziari pregressi.

5. 1. ... (5).

(5) Sostituisce l'art. 3, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

6. 1. ... (6).

(6) Sostituisce l'art. 4, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

7. 1. ... (7).

2. Per il solo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi dello Stato, la regione partecipa alla ripartizione delle risorse che lo Stato eroga per l'espletamento dei servizi e delle funzioni di cui all'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

(7) Aggiunge gli articoli 4-bis, 4-ter, e 4-quater al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

8. 1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

9. 1. ... (8).

(8) Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

10. 1. Al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «ovvero gestori».

D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 143

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2001, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Funzioni.

1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, e R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella Regione siciliana.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella Regione siciliana succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle

funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

3. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.

4. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e, per ciascun ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.

2. Personale.

1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la citata tabella A, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

5. Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui al presente decreto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2004, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;

Visto l'articolo 23 dello Statuto;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:

(commento di giurisprudenza)

1. 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale.
2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.

(commento di giurisprudenza)

2. 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla Sezione consultiva e l'altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il Presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega; ove delegato, lo sostituisce altresì nella presidenza di una o più adunanze o udienze delle Sezioni riunite o della Sezione giurisdizionale.
2. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono, altresì, assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato.
3. In relazione all'assegnazione di sede e al collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
4. Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi in una Sezione per un'udienza o adunanza il numero di consiglieri o di componenti necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa provvede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
5. Su richiesta del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, qualora ne riscontri l'esigenza in esito a una valutazione comparativa delle esigenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa, può disporre l'applicazione presso quest'ultimo, per non oltre un anno rinnovabile una volta, di un ulteriore consigliere di Stato, che è collocato fuori ruolo ai sensi del comma 3 per la durata dell'applicazione e senza ricopertura del posto lasciato libero al Consiglio di Stato (2).

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 24 luglio 2019, n. 70.

3. 1. La Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da:
 - a) il presidente preposto alla Sezione consultiva, che la presiede;
 - b) due consiglieri di Stato;
 - c) un prefetto della Repubblica;

d) cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Per la validità delle deliberazioni della Sezione consultiva occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, tra cui almeno un magistrato del Consiglio di Stato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.

(commento di giurisprudenza)

4. 1. La Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa è composta da:

a) il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, che la presiede;

b) il presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale;

c) quattro consiglieri di Stato;

d) quattro componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186 (3).

2. Il collegio giudicante è composto da uno dei due presidenti della Sezione, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera d) del comma 1 (4).

3. In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre–4 novembre 2004, n. 316 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 2–4 maggio 2005, n. 179 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre–4 novembre 2004, n. 316 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI

disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 179 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

(commento di giurisprudenza)

5. 1. In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato più anziano assegnato alla Sezione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi è sostituito dal consigliere di Stato più anziano tra i due assegnati alla Sezione.

(commento di giurisprudenza)

6. 1. Il prefetto è designato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
2. Alla designazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e all'articolo 4, comma 1, lettera d), provvede il Presidente della Regione siciliana (5).
3. I componenti del Consiglio di giustizia amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto.
4. I componenti designati dalla Regione e il prefetto durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento, e non possono essere confermati.
5. Alla scadenza del sessennio i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione e il prefetto cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre-4 novembre 2004, n. 316 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 179 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

(commento di giurisprudenza)

7. 1. Ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione ed al prefetto, durante il periodo di durata in carica, si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato. Ad essi è corrisposto,

all'inizio del sessennio, il trattamento economico corrispondente al trattamento iniziale spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, ove più favorevole del loro trattamento economico originario.

2. I componenti designati dal Presidente della Regione, che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto alla conservazione del posto, senza assegni.

3. Le disposizioni dell'articolo 31, secondo e terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, riguardanti i poteri di vigilanza, si applicano nei confronti di tutti i membri del Consiglio di giustizia amministrativa e dei relativi uffici.

(commento di giurisprudenza)

8. 1. I magistrati del Consiglio di Stato e il prefetto componenti del Consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono collocati in posizione eccedente i posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.

(commento di giurisprudenza)

9. 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

2. La legge regionale, ferma restando l'obbligatorietà del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. È in facoltà del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.

3. Quando il parere riguarda materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni, il Consiglio può deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato, sentita sul punto la Regione. In tale caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia amministrativa e con l'intervento di almeno due magistrati di quest'ultimo.

4. Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno nove membri.

5. Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale.

6. All'Adunanza generale del Consiglio di Stato, composta ai sensi del comma 3, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede consultiva, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.

(commento di giurisprudenza)

10. 1. Le questioni inerenti alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale sono rilevabili anche d'ufficio.

2. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione.

3. Si osservano le disposizioni processuali previste per il Consiglio di Stato.

4. Ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del processo, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali

del Consiglio di Stato. In tale caso, l'Adunanza plenaria è integrata da due magistrati della Sezione medesima.

5. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato.

11. 1. Presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa è applicato un dirigente, secondo quanto previsto della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, nonché dalla tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo è costituito da personale di segreteria del Consiglio di Stato e da personale delle Amministrazioni dello Stato e della Regione, assegnato in posizione di comando.

3. Il contingente del personale applicato al Consiglio di giustizia amministrativa viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e per la funzione pubblica, sentito il Presidente della Regione siciliana ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

4. L'assegnazione del personale al Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

12. 1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di giustizia amministrativa si avvale del sistema informativo della giustizia amministrativa. L'utilizzo del software, dell'hardware e delle reti informatiche di proprietà o in uso del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è disciplinato da apposite convenzioni.

(commento di giurisprudenza)

13. 1. Tutte le spese per il personale designato dalla Regione, per i locali adibiti a sede ed uffici del Consiglio di giustizia amministrativa e per la loro manutenzione sono a carico della Regione siciliana.

2. Le altre spese per il funzionamento del Consiglio medesimo sono a carico dello Stato.

3. Gli oneri di spesa per i componenti designati dal Presidente della Regione sono ripartiti in ragione del cinquanta per cento a carico dello Stato e del restante cinquanta per cento a carico della Regione, che vi fanno fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio. Gli emolumenti vengono mensilmente corrisposti a tali componenti dalla Regione, salvo conguagli da effettuarsi trimestralmente a carico dello Stato nei confronti della Regione.

4. Le spese a carico dello Stato gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

14. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione sono abrogati il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(commento di giurisprudenza)

15. 1. I giuristi e gli esperti componenti del Consiglio di giustizia amministrativa alla data di entrata in vigore del presente decreto e non scaduti restano in carica fino alla scadenza del sessennio a decorrere dal rispettivo giuramento, se entro sessanta giorni della data suddetta attestino, con autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'insussistenza o l'intervenuta cessazione di condizioni di incompatibilità previste per l'ufficio di consigliere di Stato, fermo l'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per gli altri eventuali incarichi in corso. La disciplina di cui al presente comma si applica anche al prefetto componente della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa (6).

2. I giuristi e gli esperti di cui al comma 1 che non abbiano reso la dichiarazione prevista dal medesimo comma o versino in situazioni di incompatibilità, nonché i giuristi ed esperti comunque scaduti, cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il decorso del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione (7).

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre-4 novembre 2004, n. 316 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 179 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre-4 novembre 2004, n. 316 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 179 (Gazz. Uff. 11

maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 35

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2004, n. 36.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto, in particolare, l'articolo 21 dello statuto;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003, con la partecipazione del Presidente della Regione siciliana che ha manifestato il proprio assenso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli organi dello Stato e della Regione, nello svolgimento delle attività preparatorie e delle deliberazioni connesse all'attuazione del presente decreto, informano i rispettivi comportamenti al principio di leale collaborazione.

2. 1. Quando il Consiglio dei Ministri deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della Regione siciliana, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Regione siciliana che ha facoltà di partecipare. Contestualmente gli invia copia della documentazione relativa alle questioni che hanno determinato l'invito.

2. Il Presidente della Regione può, altresì, chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri in ogni altra ipotesi in cui ritiene che i provvedimenti trattati coinvolgono un interesse differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa, salva in ogni caso la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al Presidente della Regione.

3. Il Presidente della Regione siciliana è invitato a partecipare anche alle sedute di comitati o collegi dei Ministri che, per legge o delega, trattano questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, quando ricorrono le condizioni e secondo le modalità di cui al presente decreto.

3. 1. Il Presidente della Regione può essere convocato anche senza formalità quando il Consiglio dei Ministri si riunisce in via di estrema urgenza per la trattazione di provvedimenti di cui all'articolo 2.

2. Il Presidente del Consiglio può comunque invitare il Presidente della Regione siciliana a partecipare al Consiglio dei Ministri ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

4. 1. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 21, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, in tema di preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei Ministri cui è chiamato a partecipare, di espressione di opinioni e manifestazioni di voto, al Presidente della Regione siciliana spettano i medesimi diritti e doveri attribuiti ai Ministri.

5. 1. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri può stabilire disposizioni attuative del presente decreto aventi carattere specificativo.

D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 125

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto siciliano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.

2. 1. I rapporti convenzionali del personale in servizio negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, individuato con D.M. 10 aprile 2002 dei Ministri della salute e della giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze, sono trasferiti al servizio sanitario della Regione Siciliana e per esso alle aziende sanitarie locali (ASL), nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato presta servizio.

2. Nel caso di personale titolare di più rapporti convenzionali con l'amministrazione penitenziaria, questi sono trasferiti, rispettivamente, alle ASL nel cui ambito ricadono le sedi di servizio del personale interessato.

3. 1. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarità delle convenzioni.

2. Alla scadenza delle convenzioni ciascuna ASL procede alla stipula delle convenzioni secondo i modelli tipo già utilizzati dall'amministrazione penitenziaria, salva la potestà dell'Assessorato regionale alla sanità di approvare nuovi testi di convenzione-tipo e salvo adeguamento ai nuovi assetti normativi e tariffari, come definiti con gli accordi collettivi nazionali.

4. 1. Le risorse finanziarie relative al trasferimento dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 2 sono determinate in euro 433.488,00 annui, e pertanto corrisposte dallo Stato alla Regione Siciliana, esclusa la spesa farmaceutica.

D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 37, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le pari opportunità e della difesa;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative (3).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 19 dicembre 2013.

D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 140

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2007, n. 205.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 3, D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

1. 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.».

D.Lgs. 2 agosto 2010, n. 153

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2010, n. 214.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa la lettera h).

2. I canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, in atto riscossi dallo Stato, spettano alla regione siciliana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 265

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2011, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825;

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, per i beni e le attività culturali, della giustizia e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione siciliana i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A.

Art. 2 Consegna dei beni

1. Gli uffici dell'Agenzia del demanio, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 1.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni immobili trasferiti ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3 Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

2. I beni e il tesoro della Cappella Palatina restano di proprietà del Fondo edifici di culto, istituito con legge 20 maggio 1985, n. 222, e amministrato dal Ministero dell'interno. Il Fondo mantiene il diritto di uso governativo della Cappella medesima.

Art. 4 Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A [\(2\)](#)

AGD000111	VALLE DEI TEMPLI VILLA AUREA E TERRENI ANNESSI-6X SCHEDA 86	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000LA01	TERRENI ANNESSI ALLA VILLA AUREA	AGRIGENTO	VIA DEI TEMPLI E VIA SACRA
AGD000301	TOMBA DI NERONE	AGRIGENTO	VIA PORTA AUREA
AGD000401	MURAGLIA ANTICA	AGRIGENTO	VIA BONAMORONE
AGD000501	TEMPIO DELLA CONCORDIA	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000601	TEMPIO DI ERCOLE	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000701	TEMPIO DI GIUNONE LACINIA	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000801	TEMPIO DI ESCULAPIO	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000901	CASA ROMANA	AGRIGENTO	PIAZZETTA SAN NICOLA
AGD001001	TEMPIO DI VULCANO	AGRIGENTO	CONTRADA META
AGD001101	TEMPIO DI DEMETRA	AGRIGENTO	***
AGD0011A11	TERRENO ANNESSO AL TEMPIO DI DEMETRA	AGRIGENTO	LOCALITA' SAN BIAGIO
AGD001201	TEMPIO DI ATENA O GIOVE PRISCO	AGRIGENTO	***
AGD001301	SANTUARIO RUPESTRE DELLE DIVINITA' CTONIE	AGRIGENTO	CONTRADA SAN BIAGIO
AGD001401	ORATORIO DI FALARIDE	AGRIGENTO	PIAZZETTA SAN NICOLA
AGD001501	NECROPOLI ROMANA CREAMBERTONI	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD001601	CATACOMBE CRISTIANE	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD001701	VILLA ROMANA	AGRIGENTO	LOCALITA' PUNTA PICCOLA
AGD001801	MUSEO NAZIONALE E TERRENI ANNESSI	AGRIGENTO	PIAZZETTA SAN NICOLA
AGD0018401	TERRENI AL SERVIZIO DEL MUSEO E DEGLI UFFICI BB.CC.	CATTOLICA ERACLEA	CONTRADA SAN NICOLA
AGD001901	TERRENI ARCHEOLOGICI	CATTOLICA ERACLEA	CONTRADA PIANA VIZZE
AGD0019C01	MUSEO E ALLOGGIO	CATTOLICA ERACLEA	LOCALITA' PIANA VIZZE SN
AGD0019C02	CABINA ELETTRICA	AGRIGENTO	LOCALITA' PIANA VIZZE O
AGD002001	STAZIONE SANATORIALE ANTIMALARICA	AGRIGENTO	VIA PORTA AUREA
AGD002201	IPOGEO ROMANO	AGRIGENTO	VIA GRACATELLO
AGD002301	TORRIONE E FORTIFICAZIONI GRECHE	AGRIGENTO	LOCALITA' TORIORELLE
AGD002401	SANTUARIO RUPESTRE	AGRIGENTO	LOCALITA' FILIPPAZZO
AGD002501	MURAGLIA AREA DI RISULTA EX CITTA' ARRAGAS	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD002601	AREA ARCHEOLOGICA	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD002701	FABBRICATO NUOVA COSTRUZIONE PER DIMORA CUSTODI	AGRIGENTO	ZONA TEMPIO DI GIOVE
AGD002801	TEMPIO DI GIOVE OLIMPICO E TERRENI CIRCOSTANTI	AGRIGENTO	PIAZZETTA SAN NICOLA
AGD0003001	ANTIQUARIUM E CASA DEL CUSTODE	CATTOLICA ERACLEA	ERACLEA-MINOA
AGD003101	CASTEL S. ANGELO	LICATA	CORTILE MONTAGNA
AGD003201	ZONA ARCHEOLOGICA	AGRIGENTO	CONTRADA SAN GREGORIO
AGD003301	TERRENI	AGRIGENTO	VIA SAN LEONARDO
AGD003401	TERRENI	AGRIGENTO	LOCALITA' CENTO ONZE
AGD003501	ZONA DEI TEMPLI	AGRIGENTO	VIA MADDALUSA
AGD003601	TERRENI	AGRIGENTO	LOCALITA' SAN NICOLA
AGD0038A01	RUDERI DI EDIFICIO A BOTTEGA ED OFFICINA ARTIGIANALE DI EPOCA ROMANA	AGRIGENTO	LOCALITA' SAN LEONE, VIA VIAREGGIO
AGD0001A01	TERRENO ANNESSO AL POSTO DI	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA

	RISTORO		DEI TEMPLI SA
MED000201	TEATRO GRECO ANTICO	TAORMINA	VIA TEATRO GRECO
MED000401	TORRE SCHILLICHENDA	TUSA	A PICCO SUL MARE
MED000501	ANFITEATRO	TAORMINA	LOCALITA' QUARTIERE ANTICO ANFITEATRO
MED001001	RESTI ARCHEOLOG. DI NAXOS	GIARDINI-NAXOS	***
MED001102	MUSEO EOLIANO E PARCO ARCHEOLOGICO	LIPARI	VIA CASTELLO
MED001201	RESTI ARCHEOLOG.	GIARDINI- NAXOX	***
MED001401	TORRE SCHILLICHENDA	TUSA	LOCALITA' BOSCO TARDERA
MED001501	TERRENI	GIARDINI-NAXOS	LOCALITA' SCHIRO SCIANELLA STRACONA
MED001601	CASTELLO SARACENO	TAORMINA	MONTE TAURO
MED001701	CASTELLO	MONTAIRANO ELICONA	VIA CASTELLO
MED001801	TEATRO ROMANO ANTICO	TAORMINA	VIA TIMEO SALITA GIA FANI
PAO000301	PALAZZO REALE, PALAZZO DEI NORMANNI, PARCO FAVORITA, CAS.RAZAN (eccetto da Ministero della Difesa eall'art. 3, comma 2, del testo normativo)	PALERMO	***
RGD000185	TORRE DI CABRERA	POZZALLO	VIA PORTO SALVO
RGD000287	RESTI ARCHEOLOGICI	SANTA CROCE CAMERINA	VALLONE FONTANA
RGD000000	RESTI ARCHEOLOGICI	SANTA CROCE CAMERINA	CONTRADA BOSCO DI PUNTA SECCA
RGD000000	RESTI ARCHEOLOGICI	SANTA CROCE CAMERINA	VIA CAUCANA
RGD001201	RESTI ARCHEOLOGICI BASILICA PALEOCRISTIANA V DC	SANTA CROCE CAMERINA	PIRRERA
RGD001301	IMMOBILE AVANTI TEMPIO ATHENA, ACROPOLI ANTICA XAMARINA	RAGUSA	CONTRADA CAMARANA
RGD001401	IMMOBILE E RUDERI ANTICA CITTA' SAUCANA	SANTA CROCE CAMERINA	LOCALITA' BOSCO DI PUNTA SECCA
RGD001501	IMMOBILE TESSUTO URBANO ANTICA KAMARINA	RAGUSA	LOCALITA' MAJELLO
RGD001601	IMMOBILE	RAGUSA	LOCALITA' CAMARANA DI MAJELLO
RGD001701	IMMOBILE TESSUTO CRISTIANO VI SEC.	RAGUSA	LOCALITA' PIOMBO DI CAMMARANA

RGD001801	PARCO ARCHEOLOG. DI KAMARINA	RAGUSA	STRADA PROVINCIALE SANTA CROCE SCOOLITTI
RGD001901	RESTI BASILICA PALEOCRISTIANA VI VII SEC. DC	SANTA CROCE CAMERINA	VIA CAUCANA
SRD00101	CATACOMBE	SIRACUSA	PIAZZA SAN GIOVANNI
SRD000201	LATOMIA DEI CAPPUCCINI	SIRACUSA	***
SRD000301	LATOMIA DI ACRADINA E COSTE S. LUCIA	SIRACUSA	***
SRD000401	TORRE DEI VINDICARI	NOTO	C.DA VENDICARI
SRD000501	TEATRO GREGO	SIRACUSA	COLLE TEMENITA DELL'ANTICA NEAPOLI
SRD000601	TERRAZZA DEL NINFEO	SIRACUSA	VIALE TERACATI
SRD000701	ARESENALE GRECO	SIRACUSA	PIAZZA SANTA LUCIA
SRD000801	GROTTA DEI CORDAI	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD000901	ANTICA STRADA ROMANA - PISCINA ROMANA	SIRACUSA	CORSO UMBERTO
SRD001001	PISCINA ROMANA	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD001101	ARA DI NERONE	SIRACUSA	ANFITEATRO
SRD001201	TERRENO FUSCO	SIRACUSA	CONTRADA FUSCO
SRD001301	FORO ROMANO	SIRACUSA	CORSO UMBERTO
SRD001401	ANTICA ACRE	PALAZZO ACREIDE	CONTRADA INTAGLIATELLA
SRD001501	CASTELLO EURIANO IN BELVEDERE	SIRACUSA	VIALE EMPOLI
SRD001601	IMMOBILE CORPO DI GUARDIA	SIRACUSA	VIALE EPIPOLI
SRD001701	ZONA ARCHEOLOGICA PANTALICA	SIRACUSA	***
SRD001801	EX BATTERIA CAPPUCCINI	SIRACUSA	PIAZZA CAPPUCCINI
SRD001901	ORECCHIO DI DIONISIO	SIRACUSA	VIA TEATRO
SRD002001	TEMPIO DI DIANA	SIRACUSA	VIA SAN PAOLO
SRD002101	CHIESA S. MARIA DELLA CONCEZIONE	SIRACUSA	VIA ROMA 35
SRD002201	ANFITEATRO ROMANO	SIRACUSA	ANFITEATRO ROMANO SIRACUSA
SRD002301	MURA DI CINTA DELL'ANTICA CITTA	SIRACUSA	SIRACUSA
SRD002401	NECROPOLI GROTTICELLI	SIRACUSA	TOMBA DI ARCHIMEDE
SRD002501	LATOMIA DI VENERE	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD002601	NECROPOLI GRECA	SIRACUSA	VIALE PANTANELLI
SRD002701	GINNASIO ROMANO	SIRACUSA	VIALE PANTANELLI
SRD002801	IPOGEO CRISTIANO	SIRACUSA	PIAZZA GIOVANNI XIII

SRD002901	VIA DELLE TOMBE E ADIACENZE	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD003001	CORPO DI GUARDIA AL TEATRO GRECO	SIRACUSA	S. NICOLO'
SRD003201	CASSETTA DEL BAGNO (PISCINA) ROMANO	SIRACUSA	TRE MONTONI
SRD003301	CASTELLO MANIACE (eccetto Furo e Posto Carabinieri reparto tutela beni archeologici)	SIRACUSA	VIA CASTELLO MANIACE
SRD003401	MEGARA BYBLEA FARO CANTERA	AUGUSTA	SAN GUSTMANO
SRD003501	PARCO DELLA NEOPOLIS	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD003601	CASTELLO O FORTE SVEVO (eccetto al Ministero dell'interno per la Polizia di Stato)	AUGUSTA	VIA AUGUSTA
SRD003701	PENISOLA DI MAGNISI ZONA ARCHEOLOGICA DI DIAPSOS	SIRACUSA	***
SRD003801	TERRENO CATACOMBE DI VIGNA CASSIA	SIRACUSA	VIALE TEOCRITO N. 45
SRD003901	ISOLA DI CAPO PASSERO CASTELLO O FORTE SPAGNOLO	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	ISOLA DI CAPO PASSERO
SRD004101	RESTI MURAGLIONE ANFITEATRO ROMANO	SIRACUSA	***
SRD004201	RESTI ARCH. COMPLESSO SEPOLCRALE	SIRACUSA	***
SRD004301	RESTI ARCH. EX CHIESA S. SEBASTIANELLO	SIRACUSA	***
SRD004401	RESTI ARCH.	PRIOLO GARGALLO	LOCALITA' PRIOLO
SRD004501	RESTI ARCHEOLOGICI	PRIOLO GARGALLO	***
SRD004601	RESTI ARCHEOLOGICI	PRIOLO GARGALLO	PENISOLA MAGNISI
SRD004701	NECROPOLI DEL PLEMMIRIO	SIRACUSA	***
SRD004801	PENISOLA DI MAGNISI RESTI ARCH. EX BATTERIA U2	PRIOLO GARGALLO	VIA MANNISI
TPD000101	ACROPOLI DI SELINUNTE	CASTELVETRANO	VIA SELINUNTE
TPD000401	ZONA ARCHEOLOGICA DI SEGESTA	CALATAFIMI	CONTRADA BARBARO
TPD000501	CITTA' DELLA TORRE DI POLLUCE IN SELINUNTE LATOMIE	CASTELVETRANO	LOCALITA' LATOMIE
TPD000601	RESTI BASILICA PALEOCRISTIANA	SALEMI	VIA B. GIAMMUZZELLO
TPD000701	SESI - ANTICHITA' PREISTORICHE	PANTELLERIA	CONTRADA CIMIGLIA

ELENCO DI BENI IMMOBILI DELLO STATO UBICATI NELLA PROVINCIA DI PALERMO

N.	SCHEDA							
7	0	PALERMO	QUARTIERE DELLA FONDERIA	PIAZZA DELLA FONDERIA			129	800/ PARTE
3	75	USTICA	MAGAZZINO	USTICA			13	431

			DETTO SAN GIOVANNI					
8	149	PALERMO	CONSORZIO SICILIANO PER L'ISTITUTO ZOOTECNICO	LOCALITA' TUPARELLO	47/E	371-373- 375- 536- 538-540- 1294-4547- 4648-4652- G- 541-542 -910- 916- 918 - 1294-1100- 1314 -1315		
					47/H	379		
					47/L	376- 377-532- 544 -624- 1295-1296 - 1298		
					47/M	1100 -1314- 1315		

(2) NDR: La tabella in Allegato A corrisponde a quella riportata nella Gazzetta Ufficiale, dove appare leggibile.

D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 266

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento, alla Regione, del Castello della Colombaia di Trapani.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 febbraio 2011, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Trasferimento di beni

1. È trasferito alla Regione siciliana il Castello della Colombaia di Trapani.

Art. 2 Consegna dei beni

1. I competenti uffici dell'Agenzia del demanio provvedono alla consegna alla Regione del bene di cui all'articolo 1.
2. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione del bene immobile trasferito ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3 Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento del bene con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

Art. 4 Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2012, n. 279.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli 17 e 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, recante: «Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio»;

Vista la direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989;

Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 5 giugno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Ordinamento delle banche a carattere regionale

1. L'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti nelle seguenti materie, fermi restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6:

a) autorizzazione all'attività bancaria, alla trasformazione, fusione e scissione delle banche a carattere regionale;

b) modificazione degli statuti delle banche a carattere regionale;

c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche a carattere regionale funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1 è subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a fini di vigilanza, da parte della Banca d'Italia.

3. Ai fini delle presenti disposizioni sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purché non abbiano più del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operatività sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della Regione, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non fa venire meno il carattere regionale della banca.

Art. 2 Albo regionale delle banche

1. Presso l'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, è istituito un albo nel quale sono iscritte le banche aventi sede legale nella Regione, che dovrà contenere, per ogni singola banca, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di autorizzazione all'attività bancaria e gli estremi della relativa pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni;

c) la sede centrale e quella degli sportelli.

2. Ad ogni variazione intervenuta le banche iscritte sono tenute a trasmettere apposita comunicazione.

3. L'iscrizione nell'albo regionale è comunicata alla Banca d'Italia.

Art. 3 Osservatorio regionale sul credito

1. La Regione riceve dalla Banca d'Italia i dati necessari per le finalità dell'Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. La Banca d'Italia fornisce all'assessorato regionale dell'economia i dati concernenti l'operatività delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all'entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall'ordinamento in materia di segreto d'ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.

Art. 4 Collaborazione istituzionale

1. L'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e la Banca d'Italia collaborano, nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarità dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.

Art. 5 Provvedimenti straordinari sulle banche a carattere regionale

1. Per le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia.

Art. 6 Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali

1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attività di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale.

2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attività bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, ad eccezione dell'articolo 8, che sarà abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 222

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2016, n. 16.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 12 ottobre 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Ambito operativo

1. La Regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nella materia della sanità penitenziaria, a norma dell'articolo 20 in relazione all'articolo 17, lettere b) e c), dello Statuto.
2. Il presente decreto disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della regione delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

Art. 2. Trasferimento delle funzioni sanitarie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e successive modifiche ed integrazioni. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 3, comma 11 del presente decreto.
2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonché i servizi minorili.
3. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale.
4. La Regione siciliana, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e di custodia, disciplina con le modalità indicate al comma 3, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

Art. 3. Trasferimento dei rapporti di lavoro

1. Il personale medico, infermieristico e tecnico, dipendente di ruolo, in servizio alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora presente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, è trasferito dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.

2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla tabella dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, viene inquadrato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B.
3. Per il personale infermieristico e tecnico, di cui al comma 1, fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL del comparto Sanità, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL Ministeri, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica; ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
4. Per i dirigenti medici penitenziari di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verrà assegnato dalle Aziende sanitarie provinciali. Il valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Qualora l'importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
5. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito dell'area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica.
6. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, è consentita la facoltà di optare tra le Aziende sanitarie provinciali cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
7. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad

essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati, ove non in contrasto con la disciplina del lavoro a tempo determinato, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie provinciali della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

9. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del Direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le Aziende sanitarie provinciali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle stesse.

11. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza unificata il 29 ottobre 2009, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

Art. 4. Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali

1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto, di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna.

2. La Regione può avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende sanitarie provinciali.

3. I beni trasferiti ai sensi della comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie provinciali e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della normativa regionale di attuazione del medesimo.

4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende sanitarie provinciali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e

servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009.

5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresì disciplinate la facoltà e le modalità di subentro delle Aziende sanitarie provinciali nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi.

6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle stesse Aziende sanitarie provinciali per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

Art. 5. Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Azienda sanitaria provinciale di Messina le funzioni sanitarie connesse al superamento dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

2. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali afferenti le attività sanitarie di cui al comma 1, sono trasferiti all'Azienda sanitaria provinciale di Messina con le modalità, i criteri e le procedure indicati nell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 6. Rapporti di collaborazione

1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e di rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza unificata il 20 novembre 2008 ed in conformità all'ordinamento statutario della Regione, nonché negli Accordi fra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dal decreto del Ministero della salute 1° ottobre 2012 recante «Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia», diretti a regolamentare lo svolgimento delle funzioni penitenziarie nelle strutture residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Art. 7. Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione siciliana nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie provinciali, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie provinciali del Servizio sanitario nazionale.

Art. 8. Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 9. Decorrenza dell'efficacia

1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 10. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, e se non in contrasto con le prerogative statutarie della Regione siciliana, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251

Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria».

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2017, n. 6.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione Statuto della Regione Siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria», e in particolare gli articoli 2 e 7;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 3 ottobre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.»;

b) dopo l'ultimo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»;

c) il secondo comma dell'articolo 7 è abrogato.

Art. 2.

1. La copertura finanziaria degli effetti prodotti dall'articolo 1 sui saldi di finanza pubblica sarà assicurata dalle disposizioni legislative adottate ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dell'articolo 19 dello Statuto della Regione Siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria».

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2018, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria», e in particolare l'articolo 2;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 28 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo unico

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria» come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera «a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.»;

al quarto comma, la parola «decreto» è sostituita con la parola «decreti»; la parola «adottato» è sostituita con la parola «adottati»; dopo le parole «all'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono aggiunte le parole: «e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 24 luglio 2019, n. 70

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2019, n. 174.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 18 giugno 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 30 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla Sezione consultiva e l'altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il Presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega; ove delegato, lo sostituisce altresì nella presidenza di una o più adunanze o udienze delle Sezioni riunite o della Sezione giurisdizionale.

2. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono, altresì, assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato.

3. In relazione all'assegnazione di sede e al collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

4. Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi in una Sezione per un'udienza o adunanza il numero di consiglieri o di componenti necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa provvede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

5. Su richiesta del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, qualora ne riscontri l'esigenza in esito a una valutazione comparativa delle esigenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa, può disporre l'applicazione presso quest'ultimo, per non oltre un anno rinnovabile una volta, di un ulteriore consigliere di Stato, che è collocato fuori ruolo ai sensi del comma 3 per la durata dell'applicazione e senza ricopertura del posto lasciato libero al Consiglio di Stato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 302.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'articolo 14, lettera g) e 17, lettera h) ed i);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.», e, in particolare, l'articolo 9;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 23 dicembre 2019;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Armonizzazione sistemi contabili

Art. 1. Cassiere

1. La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere a cui il servizio è affidato mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio è disciplinata da apposita convenzione, secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.

2. Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. La Ragioneria generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa.

Art. 2. Documenti di entrata e pagamento della spesa

1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo.

2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonché trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione.

3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.

Capo II

Collegio dei revisori

Art. 3. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.

2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.

3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze.

Art. 4. Composizione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:

- a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
- b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
- c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.

3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Capo III

Conti giudiziali

Art. 5. Modalità di trasmissione dei conti giudiziali

1. Ai fini delle modalità di trasmissione dei conti giudiziali, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Capo IV

Norme sui controlli

Art. 6. Modifiche del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200

1. L'articolo 2, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, è sostituito come segue:

«2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.».

Capo V

Disposizioni transitorie e finale

Art. 7. Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti.

2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.